

ALLEGATO A

**IEFP 2026/2027:
AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'ANNO FORMATIVO 2026/2027
IN ATTUAZIONE DELLA DGR XII/6315 DEL 15/06/2026**

CUP _____

Cofinanziato dal PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027 (Fondo Sociale Europeo Plus)

Priorità: 2. Istruzione e Formazione

Obiettivo specifico: ESO4.6. Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità

Azione f.1. Sostegno al sistema di istruzione e formazione professionale

Priorità: 3. Inclusione Sociale

Obiettivo specifico: ESO4.8. Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati (FSE+)

Azione h.1. Sostegno all'inclusione socio-lavorativa per le persone in condizioni di vulnerabilità o a rischio di marginalità

INDICE

A - INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	4
A.1 Finalità e obiettivi	4
A.2 Riferimenti normativi	5
A.3 Soggetti beneficiari	12
A.4 Soggetti destinatari	14
A.4.1 Percorsi triennali e prime tre annualità dei percorsi quadriennali	14
A.4.2 Quarta annualità dei percorsi quadriennali e percorsi di IV anno	14
A.4.3 Percorsi personalizzati per allievi con disabilità (PPD)	14
A.4.4 Progetti per il sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata	15
A.4.5 Percorsi di contrasto alla dispersione scolastica	15
A.4.6 Riepilogo requisiti di accesso ai contributi	16
A.5 Dotazione finanziaria	17
B - CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	18
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione	18
B.2 Percorsi finanziabili	19
B.2.1 Percorsi triennali e prime tre annualità dei percorsi quadriennali	19
B.2.2 Quarta annualità dei percorsi quadriennali e percorsi di IV anno	19
B.2.3 PPD	20
B.2.4 Percorsi di contrasto alla dispersione scolastica	20
B.2.5 Progetti per il sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata	21
B.2.6 Personalizzazione del percorso	22
B.2.7 Coinvolgimento di Academy, training center aziendali o interaziendali e Laboratori territoriali per l'occupabilità	22
B.3 Servizi ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	23
B.3.1 Valore economico della dote leFP "componente formazione", "componente disabilità – progetti" e della dote istruzione domiciliare o ospedaliera	23
B.3.2 Valore economico della dote PPD	25
B.3.3 Ammissibilità temporale dei servizi finanziabili	26
C - FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	26
C.1 Creazione dei percorsi formativi, avvio e svolgimento delle attività	26
C.1.1 Creazione dei percorsi formativi in SIUF	26
C.1.2 Comunicazione di avvio delle attività	27
C.1.3 Modalità di erogazione delle attività e deroghe	27
C.1.4 Registrazione delle attività	30
C.1.5 Variazioni del calendario	32
C.1.6 Rilascio delle relevant certification	32
C.1.7 Esami	33
C.2 Presentazione delle domande	34
C.2.1 Richiesta telematica di contributo	34
C.2.2 Richiesta della "componente disabilità – progetti"	35
C.2.3 Richiesta scritta di dote Istruzione ospedaliera/domiciliare	36
C.2.4 Incompatibilità della dote leFP con altre tipologie di dote per lo stesso A.F. 2026/2027	37
C.3 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	38
C.4 Verifica di ammissibilità delle domande	38

C.4.1 Verifica e ammissibilità della dote formazione, della “componente disabilità-progetti” e dei PPD	38
C.4.2 Verifica e ammissibilità della dote Istruzione ospedaliera e domiciliare	38
C.5 Rinuncia alla dote	38
C.6 Caratteristiche della fase di rendicontazione	39
C.6.1 Rendicontazione delle Doti	40
C.6.2 Rendicontazione dei progetti per il sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata	40
C.6.3 Rendicontazione della dote Istruzione ospedaliera e domiciliare	40
C.7 Condizioni di riconoscimento economico	41
C.8 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione	43
C.8.1 Richiesta di liquidazione dell'anticipo a valere sul Budget Duale leFP	43
C.8.2 Liquidazione dell'anticipo	44
C.8.3 Liquidazione a saldo delle doti formazione richieste sul budget Duale leFP	44
C.8.4 Liquidazione delle Doti richieste a valere sul Budget Terzi Anni, sul Budget PPD e a sportello per i progetti per il sostegno didattico agli allievi con disabilità	45
C.8.5 Liquidazione dote Istruzione ospedaliera e domiciliare	45
C.8.6 Regolarità contributiva	45
C.8.7 Normativa antimafia	45
D - DISPOSIZIONI FINALI	46
D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari	46
D.2 Disposizioni in materia di contributi volontari e acquisto di materiale didattico	48
D.3 Ispezioni e controlli	50
D.3.1 Integrazioni documentali in sede di verifica propedeutica alla liquidazione	52
D.4 Revoca e decadenza del contributo	52
D.5 Rinuncia alla realizzazione dei percorsi	53
D.6 Proroghe dei termini	53
D.7 Monitoraggio dei risultati	53
D.8 Responsabile del procedimento	54
D.9 Trattamento dati personali	54
D.10 Pubblicazione, informazioni e contatti	54
D.11 Diritto di accesso agli atti	55
D.12 Definizioni e glossario	55
D.13 Riepilogo date e termini temporali	55
D.14 Elenco allegati	56

A - INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

L'Avviso è attuativo della DGR n. XII/6315 del 15 giugno 2026, con la quale la Giunta regionale ha approvato la Programmazione di dettaglio del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) per l'Anno Formativo 2026/2027 e i primi orientamenti per la programmazione dell'Anno Formativo 2027/2028 ed è finalizzato a finanziarne la realizzazione dell'offerta formativa.

L'intervento si colloca in un quadro di continuità e stabilizzazione del sistema regionale di leFP, caratterizzato dai seguenti elementi:

- il rafforzamento del sistema di leFP, con l'obiettivo di offrire competenze strategiche al tessuto economico-produttivo, tramite un canale formativo organico, completo e di qualità, garantendo continuità didattica e formativa ai percorsi avviati nelle annualità precedenti, caratterizzate dalla presenza del finanziamento offerto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui ciclo di programmazione finanziaria si è concluso con l'Anno Formativo 2025/2026;
- l'attenzione alle categorie di studenti fragili e vulnerabili, anche attraverso l'attivazione di Percorsi Personalizzati per allievi con Disabilità (PPD) e di progetti per il sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata;
- il consolidamento delle reti territoriali tra istituzioni formative e imprese, con il coinvolgimento diretto delle aziende attraverso strumenti quali l'alternanza scuola-lavoro, anche in modalità protetta per situazioni specifiche, i training center aziendali e le academy.

In tale contesto, l'Avviso ha l'obiettivo di promuovere e finanziare percorsi e progetti di leFP che garantiscano esperienze formative di qualità, fortemente integrate con il mondo delle imprese. Tali esperienze devono contribuire a:

- contrastare la dispersione scolastica;
- promuovere l'occupabilità dei giovani;
- rafforzare la competitività del sistema economico regionale;
- sostenere gli studenti più fragili e vulnerabili.

I percorsi oggetto di finanziamento riguardano:

- tutte le annualità dei percorsi triennali e quadriennali di leFP, nonché i percorsi di IV anno;
- i percorsi in forma modulare di prima, seconda e terza annualità finalizzati al contrasto alla dispersione scolastica;
- i Percorsi Personalizzati per allievi con Disabilità (PPD);
- i progetti per il sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata attivati nell'ambito dei percorsi triennali, quadriennali e di IV anno.

All'interno del sistema unitario di leFP, tali percorsi possono essere realizzati con flessibilità metodologica e organizzativa, nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni formative. Le attività devono essere adattate alle esigenze di personalizzazione degli studenti, nel rispetto del quadro normativo vigente, valorizzando:

- la modalità formativa duale;
- l'apertura a contesti innovativi, in Italia e all'estero.

I percorsi devono conformarsi alle disposizioni previste nelle Indicazioni regionali per l'offerta formativa di istruzione e formazione professionale (Decreto n. 12550/2013) e nelle relative Procedure applicative (Decreto n. 7214/2014), salvo quanto diversamente disposto dalla DGR n.

XII/6315/2026 in materia di alternanza scuola-lavoro, sia nella forma simulata che in quella rafforzata, opportunamente specificato più avanti nell'Avviso.

A.2 Riferimenti normativi

L'offerta formativa di IeFP di Regione Lombardia si colloca all'interno del quadro ordinamentale nazionale e regionale finalizzato a garantire la piena attuazione delle previsioni in materia di assolvimento del Diritto e Doveri di Istruzione e Formazione (DDIF) e dell'Obbligo di Istruzione.

Normativa statale

- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 114, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 ("Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale");
- Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", in particolare l'art. 2, che assicura a tutti il diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, sancendo che l'attuazione di tale diritto si realizza sia nel sistema di istruzione, sia in quello di istruzione e formazione professionale (IeFP);
- Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Decreto Legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
- Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- Decreto Interministeriale dell'11 novembre 2011 che recepisce l'intesa siglata in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011, repertorio atto 137/CSR, fra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane, per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 139 del 2 agosto 2022 di approvazione delle "Linee Guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTTS) in modalità duale";
- Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 190 del 28 aprile 2025, con cui sono state ripartite tra le Regioni e Province Autonome le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro, assegnando a Regione Lombardia € 69.418.049,00;

- Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 191 del 28 aprile 2025, con cui sono state ripartite tra le Regioni e Province Autonome le risorse per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, assegnando a Regione Lombardia € 74.832.655,00;
- Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 156 del 2 aprile 2026, con cui sono state ripartite tra le Regioni e Province Autonome le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro, assegnando a Regione Lombardia € 69.109.496,00;
- Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 157 del 2 aprile 2026, con cui sono state ripartite tra le Regioni e Province Autonome le risorse per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, assegnando a Regione Lombardia € 76.608.700,00;

Normativa regionale

- Legge Regionale del 4 agosto 2003, n. 13 "Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate";
- Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- Legge Regionale del 5 ottobre 2015, n. 30 "Qualità, innovazione e internazionalizzazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle LL. RR. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul Mercato del Lavoro";
- Legge Regionale del 24 novembre 2017, n. 25 "Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria";
- Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, in particolare il punto 3.2.1 "Potenziare l'istruzione e la formazione professionale (leFP) in raccordo con le filiere economico-produttive";

Disciplina regionale leFP

- Decreto del 20 dicembre 2013, n. 12550 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di leFP di secondo ciclo (art. 22 della l.r. 19/07)";
- Decreto del 28 luglio 2014, n. 7214 "Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di leFP di secondo ciclo della Regione Lombardia, in attuazione del D.D.U.O. n. 12550 del 20/12/2013";
- Decreto n. 11462 dell'8 agosto 2025 "Integrazione delle «Indicazioni regionali per la leFP», già approvate con Decreto n. 12550/2013, con l'inserimento della previsione di interventi disciplinari, in attuazione della DGR n. XII/4504 del 03/06/2025";

Altri atti regionali

- Decreto del 29 dicembre 2015, n. 4700, con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia sull'avvio della sperimentazione di azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale, poi sottoscritto il 13 gennaio 2016;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 17 gennaio 2018, n. 7763 "Indirizzi regionali in materia di tirocini (prosecuzione del procedimento per decorrenza termini per l'espressione del parere da parte della competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 1

commi 24 e 26 della Legge Regionale 3/2001)” e le relative FAQ, pubblicate sul sito istituzionale di Regione Lombardia e aggiornate, da ultimo, in data 24 giugno 2026;

- Decreto del 7 maggio 2018, n. 6286 “Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/5345 del 17 novembre 2025 “Aggiornamento linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con L.R. 4 agosto 2023 n. 13 per le annualità 2026-2027 e approvazione riparto 2025”;
- DGR n. XII/5780 del 23 febbraio 2026 “Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) – Determinazioni in merito all’utilizzo della formazione a distanza (FAD) in caso di inagibilità delle sedi accreditate”;
- DGR n. XII/5967 del 7 aprile 2026 “Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP): determinazioni in merito alla riassegnazione delle attività formative nei casi di revoca dei soggetti accreditati in attuazione dell’articolo 26, comma 2 quater della L.R. 19/2007”;
- DGR n. XII/5994 del 13 aprile 2026, “Integrazioni alla DGR n. XII/5967/2026 “Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP): determinazioni in merito alla riassegnazione delle attività formative nei casi di revoca dei soggetti accreditati in attuazione dell’articolo 26, comma 2 quater della L.R. 19/2007” – Disciplina dell’interruzione del servizio in corso di anno”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/ 4551 del 16 giugno 2025 “Determinazioni in ordine alle modalità di acquisizione, gestione, conservazione e controllo delle garanzie fideiussorie, adottate con DGR 1770/2011 ai sensi della L.R. n. 19, art. 5, comma 1 b)”;
- Decreto n. 3886 del 26 marzo 2026 “Approvazione delle procedure per l’effettuazione delle verifiche amministrative in loco in itinere sulle attività formative, ai fini della verifica della contestualità della rilevazione delle presenze nei percorsi ordinamentali di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) – A. F. 2025/2026”;

GRS

- Decreto n. 15537 del 31 ottobre 2025 “Approvazione della disciplina per la rilevazione delle presenze e la registrazione delle attività nella filiera formativa per l’a.f. 2025/2026 e completa sostituzione dei DDG n. 11095 del 1° agosto 2025 e n. 12493 del 4 settembre 2023”;

Accreditamento

- Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 18 luglio 2022, n. XI/6696 “Procedure e requisiti per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro – revoca delle D.G.R.: 26 ottobre 2011 – n. IX/2412, n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n. XI/5030 del 12/7/2021”;
- Decreto del 28 ottobre 2022, n. 15516 “Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all’albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale – sezione A in attuazione della D.G.R. n. XI/6696 del 18 luglio 2022”;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XII/5964 del 7 aprile 2026 “Modalità operative e procedurali per l’applicazione delle disposizioni in materia di decadenza, diffida, sospensione e revoca degli Enti accreditati alla formazione”;

Repertorio regionale leFP

- Decreto del 4 agosto 2015, n. 6643 “Aggiornamento del Repertorio dell’offerta di leFP di secondo ciclo e integrazione del quadro degli standard formativi minimi di apprendimento del sistema di leFP di Regione Lombardia”;
- Decreto del 8 novembre 2019, n. 16110, con il quale è stato recepito l’Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni del 1 agosto 2019 riguardante l’approvazione del nuovo Repertorio

delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, rinviando a successivi provvedimenti la declinazione delle Figure nazionali in Profili regionali;

- Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 3 giugno 2020, n. XI/3192 “Repertorio regionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale e ulteriori determinazioni per l’attuazione del Sistema di istruzione e formazione professionale per l’anno formativo 2020/2021”, con la quale è stato approvato il nuovo Repertorio regionale delle Figure di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, le relative competenze tecnico professionali e quelle culturali di base, oltre che i nuovi modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XII/4615 del 23 giugno 2025, “Aggiornamento del Repertorio regionale dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)”;

Atti specifici sul campionamento delle domande di rimborso finanziate a valere sul FSE+ 2021-2027

- Decreto n. 6975 del 27 maggio 2026 “PR FSE+ 2021-2027 – Aggiornamento della metodologia di analisi e valutazione del rischio ex ante per le verifiche di gestione amministrative (on desk) di cui all’art. 74 del Reg. (UE) n. 2021/1060”, che sostituisce il Decreto n. 12044 del 2 agosto 2024;

Costi standard

- Decreto del 24 giugno 2009, n. 6353 “Modifiche ed integrazioni al D.D.U.O. n. 5486 del 3 giugno 2009, allegato B “Dote percorsi personalizzati per allievi con disabilità. Anno formativo 2009-2010”;
- Decreto del 5 agosto 2009, n. 8153 “Approvazione della metodologia di calcolo dei costi standard relativi ai servizi al lavoro e ai servizi alla formazione nell’ambito del sistema dote”;
- Decreto del 18 febbraio 2010, n. 1410 “Aggiornamento del quadro regionale degli standard minimi dei servizi formativi e del lavoro previsti dal D.D.U.O. del 22 gennaio, n. 420 e successive modifiche e integrazioni”;
- Decreto del 18 aprile 2011, n. 3513 “Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro”;
- Decreto del 14 maggio 2012, n. 4103 “Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro”;
- Regolamento delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, che fissava per l’Italia un’Unità di Costo Standard (UCS) per l’istruzione e formazione professionale pari a € 5.995,00;
- Regolamento delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, che alla Tabella 1a individua per l’Italia un’Unità di Costo Standard (UCS) per l’istruzione e formazione professionale pari a € 6.654,00;

- Deliberazione n. 5 del 12 aprile 2023 del Commissario Straordinario di ANPAL¹, che applica l'UCS relativa alla "Formazione individuale e individualizzata" di importo pari a € 45,00/ora, per il finanziamento a valere su FSE+ 2021-2027 dei progetti per le attività di sostegno didattico per gli allievi con disabilità;
- Decreto n. 17895 del 22 novembre 2024 dell'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027 "Adeguamento dei valori delle Unità di Costo Standard (UCS) dei servizi inerenti ai percorsi personalizzati per allievi disabili (PPD) erogati nell'ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale (leFP) che approva l'adeguamento del valore dell'Unità di Costo Standard (UCS) dei servizi inerenti ai PPD".

Offerta formativa 2026/2027

- Decreto n. 15823 del 6 novembre 2025 "Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione – Offerta formativa 2026/2027";

Programmazione regionale leFP 2026/2027

- Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 4 maggio 2026, n. XII/6122 "Programmazione finanziaria pluriennale del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) di Regione Lombardia per gli Anni Formativi 2026/2027 e 2027/2028 e parziale modifica della DGR 4729/2025 con contestuale rideterminazione delle coperture finanziarie";
- Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 15 giugno 2026, n. XII/6315 "Programmazione di dettaglio del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) per l'anno Formativo 2026/2027 e primi orientamenti per la programmazione dell'Anno Formativo 2027/2028";
- Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 13 luglio 2026, n. XII/6491 "Programmazione del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) per l'anno formativo 2026/2027, approvata con DGR XII/6315 del 15/06/2026: aumento della dotazione del 'Budget Duale leFP'";

Budget Istituzioni Formative

- Decreto n. 8192 del 19 giugno 2026 "Annullamento del Decreto n. 8131 del 18/06/2026 e integrale sostituzione dei Budget assegnati per l'anno Formativo 2026/2027 alle Istituzioni Formative accreditate nel Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) in attuazione della DGR n. XII/6315 del 15/06/2026";

Riassegnazione attività formative a seguito di revoca dell'accreditamento

- Decreto n. 6436 del 15 maggio 2026, con cui è stato approvato l'Avviso per la raccolta e l'individuazione degli Enti di formazione che subentrano, a partire dall'Anno Formativo 2026/2027, nell'erogazione dei percorsi di leFP nel Comune di Montichiari (BS);
- Decreto n. 8121 del 18 giugno 2026, con cui sono stati approvati gli esiti della raccolta di manifestazioni d'interesse ad erogare percorsi triennali e di IV anno di istruzione e formazione professionale (leFP) nel Comune di Montichiari (BS) a partire dall'anno formativo 2026/2027;
- Decreto n. 9277 del 9 luglio 2026 di revoca di una istituzione formativa accreditata;
- Decreto n. 9332 del 10 luglio 2026, con cui è stata avviata la raccolta di manifestazioni di interesse per l'erogazione dei percorsi precedentemente svolti dall'istituzione destinataria della revoca disposta con Decreto 9277/2026;
- Decreto n. 9790 del 20 luglio 2026 di revoca di una istituzione formativa accreditata;

¹ Formazione individuale e individualizzata come previsto nell'ambito delle misure 2.A, 2.B, 2.C, 4.A, 4.C del PON IOG 2014/IT05M9OP001 e per operazioni simili (compresi gruppi target diversi). Si veda il link: <https://www.anpal.gov.it/documents/552016/1396906/Commissario+straordinario+-+Delibera+n.+5+del+12+aprile+2023.pdf/5a1be0a5-d265-af91-661c-ad322ddfd21d?t=1681369008133>

- Decreto n. 9814 del 21 luglio 2026, con cui è stata avviata la raccolta di manifestazioni di interesse per l'erogazione dei percorsi precedentemente svolti dall'istituzione destinataria della revoca disposta con Decreto 9790/2026;

Rettifiche finanziarie in sede di verifica amministrativa on desk

- Decreto n. 17076 del 26 novembre 2025 “PR FSE+ 2021-2027 – Modifica nuove indicazioni per l'applicazione di criteri di riduzione del contributo nel rispetto del principio di proporzionalità in presenza di carenze o non conformità alle disposizioni di riferimento delle operazioni in sede di verifiche di gestione ai sensi dell'art. 74 del Regolamento (UE) n. 1060/2021”;

Per i percorsi formativi finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus, si fa riferimento alle seguenti disposizioni:

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE), oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Regolamento Delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 26 luglio 2021, n. XI/5106 che approva il piano finanziario preliminare del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) 2021-2027;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 8 febbraio 2022, n. XI/4275 “Approvazione del documento “Principali sfide e priorità per l'utilizzo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027” e del documento “Principali sfide e priorità per l'utilizzo del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027” e avvio del negoziato sui fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 4 aprile 2022, n. XI/6214 con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro-tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con DGR n. XI/6606 del 30/06/2022, DGR n. XII/628 del 13 luglio 2023 e DGR XII/6329 del 22 giugno 2026;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001 relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, che stabilisce le priorità di investimento concordate per la

transizione verde e digitale dell'Italia, promuovendo al contempo interventi di politica attiva volti a migliorare l'occupazione e l'occupabilità nell'ambito dell'Obiettivo strategico di Policy 4 – Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302 finale del 17 luglio 2022, che approva il programma "PR Lombardia FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Lombardia in Italia CCI 2021IT05SFPR008 aggiornata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2026) 1698 final del 11.3.2026 con cui è stata approvata dalla CE la versione 2.0 del PR Lombardia FSE+ 2021-2027, in particolare Priorità 2, Obiettivo specifico ESO4.6, Azione f.1 e Priorità 3, Obiettivo specifico ESO4.8, Azione h.1;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto, tra l'altro, dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027, approvato con Decisione di Esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022;
- *"Criteri di selezione delle operazioni"* del Programma FSE+ 2021-2027, approvati nell'ambito della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza, avviata l'8 maggio 2026 e chiusa il 18 maggio 2026, in aggiornamento del documento già adottato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022, ai sensi dell'art. 40.2 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- Decreto n. 6570 del 19/05/2026 che aggiorna il documento il *"Brand Guidelines FSE+ 2021-2027"* contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla Politica di coesione dell'Unione europea;
- Regolamento (UE) n. 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- DPR 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);
- Regolamento (UE) 2025/1913 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per quanto riguarda misure specifiche finalizzate ad affrontare sfide strategiche;
- il Vademecum del FSE+ 2021-2027, versione consolidata presentata nella riunione del Sottocomitato dei diritti sociali del 23 ottobre 2025;
- il Decreto n. 6113 del 11/05/2026 di aggiornamento dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027 – modifica del Decreto n. 12394 del 10/09/2025;
- Decreto 7182 del 29/05/2026 che approva la versione 4.0 del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del PR LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 - Revisione del Si.Ge.Co., approvato con Decreto n. 9280 del 30/06/2025;
- DGR n. XII/5578 del 22/12/2025 con la quale la Giunta ha approvato la proposta di riprogrammazione del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 di Regione Lombardia, inserita nel quadro della Revisione intermedia della politica di coesione (Middle Term Review - MTR), che consente agli Stati membri di riallocare parte delle risorse disponibili verso le nuove priorità considerate strategiche per l'UE, tra cui il rafforzamento della

competitività attraverso tecnologie (STEP) e il sostegno alle attività connesse allo sviluppo delle competenze per la preparazione civile;

Trattamento dei dati personali

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

L'intervento si rifà:

- ai principi del D.lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
- alla Strategia per la parità di genere 2026-2030 COM(2026) 113 final, adottata dalla Commissione europea il 5 marzo 2026, che sostituisce la precedente Strategia 2020-2025 COM(2020)152;
- alla Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 COM(2021) 101;
- alla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026;
- alla Strategia per la promozione dell'occupazione femminile di Regione Lombardia.

A.3 Soggetti beneficiari

Possono accedere al finanziamento le Istituzioni formative accreditate e iscritte nella sezione A dell'albo regionale ai sensi della DGR n. 6696/2022 e del relativo decreto attuativo n. 15516/2022, che abbiano presentato l'offerta formativa a finanziamento pubblico di cui al Decreto n. 15823/2025 o che abbiano in corso la prosecuzione di annualità finanziate nel quadro dell'offerta pubblica per l'anno formativo 2026/2027.

In attesa della definizione della dotazione strumentale minima per le istituzioni formative e con riferimento alla fruibilità e allo svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali, anche per l'anno formativo 2026/2027 si applicano i seguenti requisiti in materia di capacità logistica e di risorse professionali.

a. Capacità logistica

In conformità a quanto disposto dal Decreto n. 10187 del 13 novembre 2012 e dalla successiva Circolare esplicativa del 13 luglio 2015 (prot. n. E1.2015.0252753), relative all'utilizzo degli spazi per l'erogazione dei percorsi triennali e di quarto anno, le Istituzioni formative devono disporre di almeno cinque spazi, tra aule, laboratori e locali destinati ad attività espressivo-motorie, adeguati allo svolgimento dell'intero percorso triennale. È ammessa la condivisione degli spazi tra percorsi triennali svolti nella stessa sede, a condizione che sia rispettato un numero minimo complessivo di spazi definito in funzione del numero di prime annualità attivate, secondo la seguente tabella di riferimento:

Numero prime annualità	Numero spazi
1	5
2	8
3	13
4	16
5	21
6	24

Deve inoltre essere garantita la disponibilità di almeno un laboratorio coerente con la tipologia di offerta formativa erogata e dotato di attrezzature adeguate.

Qualora vengano avviate annualità aggiuntive oltre la sesta, le Istituzioni formative dovranno assicurare, per ciascuna di esse, tre spazi ulteriori rispetto a quelli indicati nella tabella.

È consentito l'utilizzo degli spazi accreditati anche nella fascia pomeridiana per l'erogazione di percorsi autofinanziati, esclusivamente previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio regionale competente. Sono esclusi dal calcolo degli spazi i percorsi pomeridiani autofinanziati e autorizzati da Regione Lombardia e i percorsi serali autofinanziati.

Il calcolo degli spazi è effettuato sulla base delle prime annualità dei percorsi triennali, nonché dei percorsi personalizzati a sostegno degli allievi disabili².

Per le Istituzioni formative che, previo riconoscimento da parte della Regione Lombardia, organizzano percorsi in alternanza secondo la modalità della "bottega scuola", ai fini del calcolo degli spazi si considera composta una classe ogni 30 studenti.

Il rispetto del numero minimo di spazi può essere garantito anche attraverso l'adozione di soluzioni organizzative che prevedano la rotazione nell'uso degli spazi tra più classi, tenendo conto delle ore di alternanza. In ogni caso, dovrà essere assicurata la piena idoneità degli spazi in relazione alla normativa vigente in materia di sicurezza e antincendio.

Più esaurientemente, per quanto concerne le ulteriori disposizioni in materia di capacità logistica e gestionale si rinvia all'Allegato 1) alla D.G.R. n. 6696 del 18 luglio 2022.

b. Risorse professionali

Le Istituzioni formative devono disporre di personale docente e formatori, nonché di figure di supporto con livelli adeguati di professionalità, tali da garantire il presidio delle seguenti aree: attività formative, tutoraggio, orientamento, accertamento dei crediti formativi, certificazione delle competenze e supporto alla disabilità. Le competenze e i profili professionali dovranno essere coerenti con quanto previsto dalle Indicazioni regionali e dal Decreto 15516/2022³.

La verifica dei requisiti relativi ai punti a) e b) avviene sulla base delle informazioni disponibili nel Sistema Informativo regionale e, se necessario, tramite controlli in loco.

² Si considera composta una classe ogni 12 studenti che partecipino a tali percorsi – se assegnati a più classi con numeri contenuti o che frequentino periodi di formazione individuale o svolgano attività comuni insieme.

³ In relazione ai requisiti minimi alternativi richiesti per la funzione del Formatore per le aree di insegnamento non tecnico-professionali e del Formatore a sostegno della disabilità si rimanda alla Circolare regionale prot. E1.2023.0257159 del 22/06/2023.

A.4 Soggetti destinatari

Sono destinatari degli interventi i soggetti che, alla data di presentazione della richiesta di dote/progetti, soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sono residenti in Lombardia oppure domiciliati presso il convitto dell'Istituto sede del corso, ovvero sono minori affidati a famiglie o comunità su provvedimento dell'Autorità giudiziaria;
- risultano iscritti e frequentanti un percorso leFP finanziato con risorse pubbliche presso l'Istituzione formativa accreditata che richiede la dote;
- rispettano i requisiti specifici previsti per la tipologia di percorso a cui sono iscritti, come dettagliato di seguito.

A.4.1 Percorsi triennali e prime tre annualità dei percorsi quadriennali

Per gli allievi iscritti a un percorso triennale finalizzato al conseguimento della Qualifica di leFP, ovvero alle prime tre annualità di un percorso quadriennale finalizzato al conseguimento del Diploma di leFP, è richiesto che, per la sola prima annualità, non abbiano compiuto 18 anni alla data di richiesta della dote.

Non sono ammessi alla dote coloro i quali abbiano già conseguito un Attestato di Qualifica, un Diploma di Tecnico di leFP, o un altro titolo di istruzione secondaria di secondo grado.

A.4.2 Quarta annualità dei percorsi quadriennali e percorsi di IV anno

Possono accedere alla dote gli allievi iscritti alla quarta annualità dei percorsi quadriennali o ai percorsi di IV anno di leFP, privi di un attestato di Diploma tecnico-professionale o altro titolo superiore, che non abbiano compiuto 21 anni alla data di richiesta della dote e che rientrino in una delle seguenti condizioni:

- siano stati ammessi alla quarta annualità del percorso quadriennale “Tecnico dei servizi di animazione turistico sportiva e del tempo libero” o del percorso quadriennale sperimentale “Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale – Modellazione e prototipazione – Finitura creativa oggetti”;
- oppure, risultino iscritti al IV anno di leFP senza aver conseguito il titolo di Diploma, a causa di ritiro dal percorso, non ammissione o mancato superamento dell'esame;
- oppure, nel caso di studenti con disabilità certificata, abbiano concluso un terzo anno di un percorso di Qualifica di leFP con il rilascio di un attestato di competenze;
- oppure, siano in possesso di una Qualifica coerente, ai sensi del Repertorio regionale, con il percorso di IV anno.

A.4.3 Percorsi personalizzati per allievi con disabilità (PPD)

Possono accedere alla dote gli studenti che:

- sono in possesso di una disabilità certificata in base alla normativa vigente;
- per la sola prima annualità, non abbiano compiuto 18 anni alla data della richiesta della Dote;
- abbiano concluso il primo ciclo di studi (licenza media), anche in assenza del relativo titolo, come previsto dall'art. 9 comma 4, DPR 122/2009;
- non abbiano già completato percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale con il rilascio dell'attestazione di competenze previste per persone con disabilità o dell'attestato di frequenza, non abbiano ottenuto un titolo di Qualifica o Diploma, né risultino essere iscritti ad altri percorsi di istruzione o di leFP.

Possono accedere all'anno integrativo del PPD gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- aver concluso un terzo anno in un PPD;
- non aver già usufruito dell'anno integrativo finanziato;
- non aver ottenuto alcuna Qualifica;
- non aver già beneficiato della dote, sia nell'ambito dei PPD che nell'ambito dei percorsi triennali di qualifica nonché dei quarti anni, con riferimento a quattro distinte annualità formative, ancorché frequentate presso differenti Istituzioni formative.

Le Istituzioni formative possono ammettere all'anno integrativo – senza riconoscimento della dote – gli allievi che, pur avendo concluso il terzo anno di un PPD, non sono in possesso dei requisiti richiesti per il finanziamento.

A.4.4 Progetti per il sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata

Ai fini del riconoscimento dei progetti di sostegno didattico rivolti ad allievi con disabilità certificata, attivati nell'ambito dei percorsi triennali, quadriennali e di IV anno è necessario che l'allievo sia in possesso di una certificazione di disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992.

Per le modalità di acquisizione o aggiornamento della certificazione di disabilità si rimanda alla DGR n. XII/2446 del 3 giugno 2024 “Determinazioni in ordine all'approvazione delle linee operative per il processo di individuazione e accompagnamento dell'alunno con disabilità ai fini dell'inclusione scolastica - Aggiornamento 2024”⁴, come integrata dalla nota esplicativa di cui al protocollo n. G1.2026.0026841 del 16 giugno 2026, relativa alle modalità applicative della terza fase della riforma della disabilità che coinvolge le Province di Brescia, Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia e Sondrio⁵.

La certificazione di disabilità deve essere:

- valida per il secondo ciclo di istruzione, a cui afferisce la leFP;
- oggetto di dichiarazione da parte dell'Istituzione Formativa in sede di presentazione della domanda di progetto, con riserva di dimostrazione della condizione di disabilità in un momento successivo nel caso in cui, a causa di impedimenti oggettivi, l'acquisizione della certificazione non sia possibile in sede di domanda di contributo;
- e, comunque, dimostrata in sede di rendicontazione delle attività e di liquidazione.

Ai fini della dimostrazione della condizione di disabilità, l'Istituzione Formativa deve indicare i riferimenti alla certificazione di disabilità (ente emittente e data di emissione), fermo restando l'obbligo di conservarla agli atti per eventuali controlli.

Eccezionalmente, e per i soli casi in cui non sia effettivamente possibile acquisire la certificazione di disabilità entro la fine delle attività formative, si considererà valida l'ultima certificazione di disabilità emessa a favore dell'allievo.

A.4.5 Percorsi di contrasto alla dispersione scolastica

Possono accedere alla dote gli allievi iscritti a percorsi di prima, seconda o terza annualità in forma modulare, finalizzati al contrasto dell'abbandono scolastico, di età compresa tra i 15 e i 25 anni.

⁴ <https://www.ats-brescia.it/accertamento-dell-alunno-disabile-integrazione-scolastica-dpcm-185-2006>

⁵⁵ https://www.mim.gov.it/documents/9064803/10317495/Nota+Regione+G1_2026_0026841+applicazione+DGR+2246.pdf/e1a8a0e1-d623-2b7a-a522-f82923bf39e6?t=1782200404411.

Ogni allievo può essere ammesso a non più di due annualità di tali percorsi.

Non sono ammessi alla dote coloro i quali abbiano già conseguito un Attestato di Qualifica, un Diploma professionale o altro titolo di istruzione secondaria di secondo grado.

A.4.6 Riepilogo requisiti di accesso ai contributi

Tipologia di percorso	Limite di età	Requisiti specifici	Esclusioni
Percorsi triennali e prime tre annualità dei percorsi quadriennali	< 18 anni (solo 1ª annualità)	Iscrizione a percorso di Qualifica o Diploma leFP quadriennale	Qualifica o Diploma di leFP oppure altro titolo di istruzione secondaria di secondo grado già acquisito
Quarta annualità percorsi quadriennali e percorsi di IV anno	< 21 anni	Alternativamente: 1) Ammissione alla 4ª annualità del percorso “Tecnico dei servizi di animazione turistico sportiva e del tempo libero” 2) Ammissione alla 4ª annualità del percorso sperimentale “Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale – Modellazione e prototipazione – Finitura creativa oggetti” 3) Iscrizione al IV anno leFP senza Diploma per ritiro, non ammissione o mancato superamento esame 4) Solo per studenti con disabilità, conclusione del 3° anno leFP con attestato di competenze 5) In possesso di Qualifica coerente con il percorso di IV anno (rif. Repertorio regionale)	Attestato di Diploma tecnico-professionale o altro titolo di scuola secondaria di secondo grado già acquisito
PPD – Percorsi personalizzati per allievi con disabilità	< 18 anni (solo 1ª annualità)	Disabilità certificata	• Assenza di certificazione di disabilità • Attestazione di competenze previste per persone con disabilità oppure Qualifica o Diploma di leFP già acquisiti • Iscrizione ad altri percorsi di leFP o di istruzione secondaria di secondo grado
		Conclusione istruzione secondaria di primo grado (anche senza titolo)	

Tipologia di percorso	Limite di età	Requisiti specifici	Esclusioni
PPD – Anno integrativo	Nessun limite specifico	Conclusione di un terzo anno in un PPD	• Dote già fruita per 4 distinte annualità • Qualifica già conseguita
		Non aver già beneficiato della dote, sia nell'ambito dei PPD che nell'ambito dei percorsi triennali di qualifica nonché dei quarti anni, con riferimento a quattro distinte annualità formative, ancorché frequentate presso differenti Istituzioni formative	
		Nessuna Qualifica già ottenuta	
Progetti sostegno didattico	Nessun limite specifico	Disabilità certificata	Assenza di certificazione di disabilità oppure assenza di condizioni oggettive che giustificano la mancata acquisizione della certificazione entro i termini previsti
Percorsi di contrasto alla dispersione scolastica	Tra i 15 e i 25 anni	Iscrizione a percorso di prima, seconda o terza annualità in forma modulare Ammissione a non più di due annualità	Attestato di Qualifica, Diploma professionale o altro titolo di istruzione secondaria di secondo grado già acquisito

A.5 Dotazione finanziaria

Come stabilito dalla DGR n. XII/6315 del 15 giugno 2026, integrata con DGR n. XII/6491 del 13 luglio 2026, le risorse pubbliche disponibili ammontano a complessivi **€ 268.831.310,65**, di cui:

- **€ 174.681.310,65**, a valere su risorse regionali e statali, destinati al finanziamento:
 - dei percorsi ordinari di prima, seconda, terza e quarta annualità e di IV anno;
 - dei percorsi in forma modulare per il contrasto alla dispersione scolastica di prima, seconda e terza annualità;
 - dei PPD, nell'eventualità in cui il relativo budget dedicato non sia sufficiente a garantire la copertura totale del finanziamento per tutti gli allievi iscritti.

Tali risorse alimentano il Budget Duale leFP e comprendono tra l'altro:

- una riserva di € 1.003.469,59, non ancora distribuita alle Istituzioni formative assegnatarie dell'erogazione dei percorsi leFP nel Comune di Montichiari (BS) ad esito della raccolta di manifestazioni di interesse avviata con Decreto 6436/2026 e conclusa con Decreto 8121/2026;
- la quota di € 4.549.715,96, già assegnata all'istituzione formativa destinataria della revoca dell'accreditamento disposta con Decreto n. 9277/2026, da riassegnare ad esito della procedura pubblica avviata con Decreto 9332/2026;
- l'integrazione di € 3.000.000,00 disposta con la DGR n. XII/6491/2026, destinata a garantire la copertura dotale degli allievi iscritti nei Comuni di Buccinasco, Calcio, Grumello del Monte e Trezzano sul Naviglio nell'Anno Formativo 2025/2026 che proseguono il percorso nel

2026/2027, nonché degli allievi di prima annualità 2026/2027 interessati dalla procedura avviata con Decreto 9332/2026;

- la quota di € 168.405,43, già assegnata all'istituzione formativa destinataria della revoca dell'accREDITAMENTO disposta con Decreto n. 9790/2026, da riassegnare ad esito della procedura pubblica avviata con Decreto 9814/2026.

Il Budget Duale leFP, già assegnato con Decreto 8192/2026, sarà integrato dopo la rilevazione degli iscritti del 15 ottobre 2026;

- **€ 56.000.000,00**, a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027, Priorità 2 "Istruzione e Formazione" (Obiettivo specifico ESO4.6, Azione f.1), destinati esclusivamente al finanziamento dei percorsi ordinari di terza annualità. Tali risorse alimentano il Budget Terzi anni. Anche questo Budget sarà riassegnato ad esito delle procedure sopra richiamate (Decreto 6436/2026, Decreto 9332/2026 e Decreto 9814/2026);
- **€ 15.150.000,00**, a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027, Priorità 3 "Inclusione sociale" (Obiettivo specifico ESO4.8, Azione h.1), destinati al finanziamento dei PPD di prima, seconda e terza annualità e dell'eventuale anno integrativo. Tali risorse alimentano il Budget PPD;
- **€ 23.000.000,00**, a valere su risorse regionali e statali, destinati ai progetti per il sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata iscritti alle prime, seconde, terze e quarte annualità dei percorsi.

B - CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

L'Avviso è finanziato con lo **strumento della dote/progetti** per i servizi formativi da riconoscere a fronte della frequenza da parte degli studenti di percorsi formativi di leFP erogati nell'anno formativo 2026/2027.

L'UCS pari a € 6.654,00 **copre tutte le spese direttamente correlate al percorso formativo**⁶, ovvero le spese per gli insegnanti, la manutenzione degli edifici scolastici, il materiale utilizzato dai docenti, le lezioni fuori dalle scuole, i costi amministrativi, eccetera.

L'UCS pari a € 45,00 per singola ora applicata per il finanziamento dei progetti per il sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata **copre in modo dedicato i costi del personale specializzato, che opera in affiancamento alle attività ordinarie** di aula, laboratorio e alternanza, nell'ambito di progetti personalizzati costruiti sul Piano Educativo Individualizzato (PEI) e sul Piano di Intervento Personalizzato (PIP).

Tali finanziamenti non possono essere cumulati con altri contributi pubblici erogati per i medesimi interventi.

L'agevolazione non rappresenta neanche potenzialmente un finanziamento indiretto a favore delle imprese e non rileva ai sensi della disciplina degli aiuti di stato, secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione n. 2016/C 262/01 - al punto 2.5 paragrafi 28 e 29 e segg. - sulla nozione di aiuti di stato. Infatti, i soggetti economici in partnership opereranno quali meri fornitori delle Istituzioni formative; in caso di svolgimento di attività onerosa da parte di tali partner l'eventuale documento contabile dovrà essere emesso nei confronti dell'Istituzione formativa

⁶ European Commission, *Template for submitting data for EU level SCOs* (Article 14(1) ESF), January 2017.

accreditata. L'attività non comporta un aumento di produttività e competitività dell'azienda, avendo finalità esclusivamente formative.

Non è consentita l'attivazione di classi miste che siano in parte a finanziamento pubblico e in parte a finanziamento privato. Pertanto, nel caso di classi a finanziamento pubblico in cui alcuni allievi risultano assegnatari di dote, **le istituzioni formative non possono richiedere il pagamento della retta di iscrizione agli allievi iscritti ma non destinatari di dote**. Regione Lombardia procederà alla revoca del contributo pubblico nei casi accertati di richiesta e riscossione di rette private a studenti appartenenti a classi miste.

L'eventuale incapienza del budget e la conseguente copertura di un minor numero di doti rispetto alle annualità precedenti non costituisce motivazione valida per la non accoglienza di iscrizioni; in tutti i casi, le Istituzioni formative devono garantire il completamento del ciclo formativo avviato.

In coerenza con il **divieto del doppio finanziamento** per la medesima iniziativa e fatta salva la possibilità di attribuire al medesimo studente la dote formazione e la "componente disabilità – progetti", il destinatario finale del contributo non può risultare assegnatario di due doti relative al medesimo percorso formativo (sezione), così come non può essere destinatario contemporaneamente di due o più doti di tipologie diverse per il medesimo Anno Formativo. Resta salvo il principio per il quale lo studente può transitare in corso di anno ad una tipologia diversa di percorso (da leFP ad apprendistato e viceversa), restando comunque intestatario di una sola dote per quell'Anno Formativo.

B.2 Percorsi finanziabili

B.2.1 Percorsi triennali e prime tre annualità dei percorsi quadriennali

Sono finanziabili i **percorsi triennali** finalizzati all'acquisizione di una **Qualifica di leFP** e le prime tre annualità dei **percorsi quadriennali** finalizzati al conseguimento di un **Diploma di leFP**.

Tali percorsi devono avere una durata **annuale minima di 990 ore** e sono realizzati di norma in **modalità duale**⁷, articolandosi in alternanza scuola-lavoro simulata (protetta)⁸, attivabile di norma al primo anno per una durata compresa tra il 15% e il 25% del monte ore annuo, e alternanza scuola-lavoro rafforzata, per una durata compresa tra il 30% e il 50% del monte ore annuo, secondo le condizioni di attivazione, le modalità di erogazione e le deroghe disciplinate al paragrafo C.1.3.

B.2.2 Quarta annualità dei percorsi quadriennali e percorsi di IV anno

Sono finanziabili le quarte annualità dei percorsi quadriennali e i percorsi di IV anno finalizzati all'ottenimento di un Diploma di leFP, che rispettino una durata minima annuale di 990 ore.

Il percorso si svolge, di norma, in alternanza scuola-lavoro rafforzata, per una durata compresa tra il 30% e il 50% del monte ore annuo, fatta salva la possibilità di ricorrere all'alternanza scuola-lavoro simulata, in integrazione o in via esclusiva, alle condizioni e nei limiti descritti al paragrafo C.1.3.

⁷ La misura può fare riferimento all'intero gruppo classe o ad alcuni studenti, anche attraverso percorsi individualizzati.

⁸ Ai fini della registrazione nel GRS, l'alternanza scuola-lavoro simulata è equiparata, per modalità e tempistiche di rilevazione, alla formazione d'aula, secondo quanto specificato al paragrafo C.1.3.

B.2.3 PPD

Sono finanziabili i percorsi destinati ad allievi con disabilità certificata che non siano nelle condizioni di completare con successo i percorsi ordinari di leFP. Tali percorsi sono orientati a:

- sviluppare e potenziare le capacità cognitive, le conoscenze, le competenze professionali e le abilità possedute dagli allievi;
- favorirne l'inserimento socio-lavorativo;
- a garantire l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

Essi hanno una durata massima di tre anni e, in particolare, prevedono:

- una durata compresa tra 600 e 990 ore annuali;
- la possibilità di un anno integrativo aggiuntivo, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.

Le Istituzioni formative sono tenute a inserire progressivamente adeguati spazi rivolti all'alternanza scuola-lavoro nei percorsi destinati ad allievi con disabilità certificata.

Di norma, questi percorsi, attuabili anche in modalità duale, devono prevedere esperienze di alternanza, indipendentemente dall'età degli studenti. Tali esperienze sono realizzate, in deroga alle disposizioni regionali sull'leFP, per un monte ore compreso tra il 15% e il 25% della durata annua del percorso, salva la possibilità, per gli studenti che hanno compiuto 15 anni, di svolgere alternanza rafforzata per un monte ore compreso tra il 30% e il 50%. Le modalità di erogazione e le deroghe sono disciplinate al paragrafo C.1.3.

Queste esperienze possono essere rivolte all'intero gruppo classe oppure a singoli studenti attraverso percorsi individualizzati.

Al termine del percorso è previsto il rilascio di un attestato di competenze. Tuttavia, qualora gli studenti abbiano raggiunto gli obiettivi previsti dalla progettazione formativa in riferimento agli standard minimi, anche orari, e agli obiettivi professionali attesi, potranno sostenere gli esami finalizzati al rilascio della Qualifica.

B.2.4 Percorsi di contrasto alla dispersione scolastica

Sono finanziabili i percorsi di prima, seconda o terza annualità specificamente orientati al contrasto dell'abbandono scolastico e all'innalzamento dei livelli di istruzione dei giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, attraverso il conseguimento di una Qualifica di leFP.

Tali percorsi devono avere una durata compresa tra un minimo di 500 e un massimo di 990 ore e prevedere esperienze di alternanza scuola-lavoro rafforzata nella misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% della durata complessiva del percorso, fatta salva la possibilità di integrare tale modalità con l'alternanza simulata, nel limite massimo del 20% annuale, alle condizioni di cui al paragrafo C.1.3.

Tali percorsi sono autonomamente progettati e attuati dalle Istituzioni formative sul piano sia didattico sia organizzativo con una forte personalizzazione temporale-organizzativa, anche in forma modulare, individuale e/o per gruppi di livello, interesse, compito o progetto.

Ogni allievo può essere **ammesso a non più di due annualità** di tali percorsi finalizzati al contrasto della dispersione scolastica e formativa. In tutti i casi non possono accedere alla dote gli studenti che abbiano già conseguito un attestato di qualifica, un diploma professionale o altro titolo superiore.

L'articolazione del percorso – in termini di durata, obiettivi di apprendimento e metodologie – è definita sulla base delle competenze già possedute da ciascun giovane, anche se acquisite in contesti non formali, e delle necessità educative effettive. È garantita la certificazione delle competenze ai fini del riconoscimento dei crediti, con possibilità di:

- riduzione oraria del monte ore programmato;
- introduzione di misure integrative.

Pur nel rispetto della natura individualizzata dei percorsi, è possibile prevedere fasi formative comuni – per lo sviluppo di ambiti di apprendimento trasversali o tecnico-professionali condivisi – tramite la costituzione di gruppi classe eterogenei, anche con profili leFP differenti in esito (Qualifica o Diploma).

Al termine del percorso è previsto:

- il rilascio di un attestato di competenze⁹, spendibile in termini di credito formativo ai fini del rientro in percorsi di istruzione e formazione, in particolare verso percorsi di Qualifica coerenti con il proprio specifico piano personalizzato;
- ovvero, nel caso di allievi che abbiano frequentato il 12° anno di istruzione e/o formazione e siano in possesso dei necessari requisiti di apprendimento culturali e tecnico professionali di Profilo, ammissione all'esame della corrispondente Qualifica.

A prescindere dalla durata, il percorso di contrasto alla dispersione scolastica deve essere inserito nell'offerta formativa dedicata.

B.2.5 Progetti per il sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata

Sono finanziabili le attività di sostegno didattico rivolti agli allievi con disabilità certificata, finalizzati a garantire pari opportunità di apprendimento, effettiva inclusione e successo formativo.

Le ore di sostegno devono essere calibrate sui bisogni educativi e formativi effettivi di ciascun allievo, privilegiando interventi flessibili e modulati – individuali o in piccolo gruppo – che favoriscano l'acquisizione di competenze chiave, l'autonomia e la partecipazione al contesto classe. Questo finanziamento, pertanto, non rappresenta un semplice contributo aggiuntivo, ma una leva essenziale per rendere concreti i principi di accessibilità, equità e personalizzazione che caratterizzano l'offerta leFP, valorizzando la professionalità degli operatori e rafforzando la qualità complessiva del sistema formativo regionale.

Il finanziamento della componente disabilità assume pertanto un ruolo centrale nel garantire l'attuazione dei principi di accessibilità, equità e personalizzazione dell'offerta formativa di leFP, contribuendo al consolidamento della qualità e dell'inclusività del sistema.

⁹ Decreto 12550/2013, punto 2.5.

B.2.6 Personalizzazione del percorso

In attuazione delle Indicazioni regionali in materia di successo formativo e contrasto alla dispersione scolastica, con particolare attenzione agli studenti in situazione di disagio con impegni di lavoro, le Istituzioni formative possono ricorrere a soluzioni di personalizzazione e destrutturazione temporaneo-organizzativa del percorso standard, riservate a singoli o sotto-gruppi di allievi, e devono mantenere fermo il vincolo del monte ore complessivo riservato ai singoli allievi di cui al punto 2.10.2. delle Indicazioni e dell'incardinamento degli allievi interessati ad un percorso di Qualifica/Diploma e al corrispettivo gruppo di allievi.

Sulla base di specifiche e motivate richieste all'Ufficio competente è possibile **derogare al limite orario delle azioni formative in contesto lavorativo**, di cui al punto 2.11.2 delle Indicazioni. Le richieste devono essere trasmesse all'indirizzo di posta certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it, all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la Dott.ssa Valeria Marziali. Una copia della richiesta deve essere altresì trasmessa via mail a ordinamentoiefp@regione.lombardia.it.

B.2.7 Coinvolgimento di Academy, training center aziendali o interaziendali e Laboratori territoriali per l'occupabilità

Nell'ambito dei percorsi di leFP è possibile erogare attività formative in *partnership* con imprese che mettono a disposizione docenti, spazi e/o strumentazioni, appartenenti ad *Academy*, fermo restando che la titolarità dell'attività di formazione resta in capo alla singola Istituzione Formativa, responsabile della registrazione e della rendicontazione delle ore.

Si applica un limite massimo di 100 ore annue per l'utilizzo di docenti e/o spazi e/o strumentazioni aziendali **nell'ambito della formazione d'aula e di laboratorio** (di cui al par. 2.11 delle Indicazioni).

Gli ambienti (quali aule, laboratori, Fab Lab, spazi di coworking) messi a disposizione dall'*Academy* sono considerati "laboratori professionalizzanti" presso aziende con processi produttivi **coerenti con i percorsi** offerti, con "attrezzature fruibili e di livello", per i quali non è richiesta la preventiva autorizzazione degli uffici competenti.

Le aziende coinvolte devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- rientrare nella classificazione di impresa media o grande in base alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 18 aprile 2005: in questo caso è possibile attivare l'*Academy* con una sola impresa;
- essere formalmente associate nell'ambito di filiere, distretti produttivi, reti di imprese: in questo caso è possibile attivare l'*Academy* con un minimo di due imprese associate.

Le *Academy* devono operare in *partnership*, cioè in collaborazione/compartecipazione, con l'Istituzione Formativa di cui condividono finalità e obiettivi del percorso. La collaborazione/compartecipazione può essere a titolo gratuito oppure prevedere il mero rimborso dei costi reali senza possibilità di ricarichi, in quest'ultimo caso le spese sostenute dall'*Academy* sono assoggettate a rendicontazione.

Prima di procedere con la richiesta delle doti, le Istituzioni formative devono formalizzare una **specifica convenzione con le *Academy***, nella quale sia dichiarato:

- l'interesse specifico nel perfezionamento delle competenze della figura professionale in esito al percorso formativo (di Qualifica o Diploma) e quali, tra la propria specializzazione, le procedure produttive e le tecnologie utilizzate, possono apportare un valore aggiunto per la formazione erogata;
- l'impegno a collaborare per la definizione dei piani formativi;
- il dettaglio delle attività che saranno svolte nelle diverse fasi del processo del percorso formativo: le attrezzature, le persone coinvolte e le eventuali modalità di rimborso;
- nel caso di rimborso dei costi reali, la documentazione che l'Academy è tenuta a produrre per la rendicontazione delle spese sostenute (documentazione utile a dimostrare la quantificazione del costo reale, atti di impegno, giustificativi di spesa e di pagamento).

Le Istituzioni formative devono tenere agli atti le convenzioni sottoscritte con le Academy e gli eventuali giustificativi di spesa e di pagamento.

NATURA DELLA COLLABORAZIONE CON ACADEMY, TRAINING CENTER E LABORATORI: ESCLUSIONE DELL'ESTERNALIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI DIDATTICHE

Il coinvolgimento di Academy, training center aziendali o interaziendali e Laboratori territoriali per l'occupabilità, alle condizioni di cui al presente paragrafo, costituisce una forma di collaborazione e non di esternalizzazione o delega delle prestazioni didattiche: tali soggetti non possono pertanto assumere, in luogo dell'Istituzione formativa, la titolarità dell'erogazione delle prestazioni didattiche.

Le relative collaborazioni devono risultare da un rapporto contrattuale (convenzione, contratto o atto equivalente) che documenti in modo analitico gli importi pattuiti, il personale coinvolto, il relativo costo orario o comunque il criterio di determinazione del corrispettivo, nonché le prestazioni effettivamente rese. Non sono a tal fine ammessi accordi che prevedano un corrispettivo forfettario o comunque privo di riscontro rispetto ai costi e alle prestazioni sottostanti, tali da non consentire di ricostruire la natura e la consistenza del rapporto tra l'Istituzione formativa e il soggetto collaborante. L'Istituzione formativa conserva agli atti, ai fini dei controlli di cui al paragrafo D.3, la relativa documentazione contabile e amministrativa (contratti, fatture, giustificativi di spesa e di pagamento), idonea a consentire a Regione Lombardia di verificare, in sede di controllo, la congruità del corrispettivo pattuito rispetto ai costi e alle prestazioni documentati.

B.3 Servizi ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

B.3.1 Valore economico della dote leFP “componente formazione”, “componente disabilità – progetti” e della dote istruzione domiciliare o ospedaliera

Così come stabilito dalla DGR 6315/2026, sono tre le tipologie di dote/progetti finanziabili:

- **Dote leFP “componente formazione”**, la cui Unità di Costo Standard (UCS) è pari a **€ 6.654,00**, fissata a questo importo per l'leFP dell'Italia dal Regolamento delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 alla Tabella 1a¹⁰;
- **Dote leFP “componente disabilità”**. Sono finanziabili, nell'ambito dei percorsi di leFP, le attività di sostegno didattico rivolte agli allievi con disabilità certificata iscritti alle prime, seconde, terze

¹⁰ Regolamento delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.

e quarte annualità dei percorsi triennali e quadriennali, nonché al IV anno. Tali attività costituiscono una componente progettuale aggiuntiva rispetto alla formazione ordinaria e sono finalizzate a garantire l'effettiva inclusione e il successo formativo degli allievi, mediante l'affiancamento da parte di personale specializzato, nell'ambito di progetti personalizzati.

Nel quadro descritto, le Istituzioni Formative sono chiamate a garantire, per ciascun allievo con disabilità certificata, un intervento di sostegno didattico adeguato e proporzionato ai bisogni educativi e formativi individuali, in coerenza con quanto definito nel Piano Educativo Individuale e nel rispetto dei principi di equità, inclusione e pari opportunità che caratterizzano l'offerta di istruzione e formazione professionale.

In fase di adesione, la determinazione dell'ammontare massimo del progetto di sostegno didattico per ciascuna Istituzione Formativa avviene sulla base del numero di allievi con disabilità certificata regolarmente iscritti, applicando un valore di riferimento pari a € 3.446,00 per ciascun allievo. Il numero effettivo di ore di sostegno deve comunque essere determinato dalle specifiche esigenze formative ed educative del singolo allievo.

L'erogazione del servizio di sostegno può avvenire in forma individuale oppure individualizzata, con attività svolte in piccoli gruppi fino a un massimo di cinque allievi per ciascuna ora.

Ai fini della rendicontazione e della successiva liquidazione, i servizi relativi alla "componente disabilità – progetti" sono riconosciuti applicando l'Unità di Costo Standard (UCS) prevista dalla Delibera ANPAL n. 5 del 12 aprile 2023 per la "Formazione individuale e individualizzata"¹¹. L'UCS stabilisce un valore riconoscibile pari a € 45,00 per ora per ciascun allievo, fino a un massimo di tre allievi. Ne consegue che:

- per ciascuna ora di attività con un solo allievo partecipante, l'importo riconoscibile sarà pari a € 45,00;
- con due allievi partecipanti, l'importo riconoscibile sarà pari a € 90,00;
- con un numero compreso tra tre e cinque allievi, l'importo riconoscibile sarà pari al valore massimo di € 135,00 per ora.

Ai fini del raggiungimento del massimale rendicontabile previsto per ciascun progetto, l'Istituzione Formativa dovrà erogare un numero di ore di attività di sostegno didattico, determinato in funzione dell'effettivo numero di allievi con disabilità partecipanti per ciascuna ora. Considerato che l'importo riconoscibile è pari a € 45,00 per allievo, fino a un massimo di € 135,00 per ora (in presenza di almeno tre allievi e fino a un massimo di cinque), l'ammontare complessivo liquidabile dipenderà dalla combinazione tra il numero di ore effettivamente erogate e il numero di partecipanti presenti per ciascuna ora.

Il riconoscimento dell'importo orario è subordinato alla condizione che ***l'attività di sostegno sia effettivamente rivolta, per ciascuna ora, a non più di cinque allievi con disabilità certificata.***

Nel caso in cui tale limite venga superato (sei o più allievi in contemporanea), l'intera ora non potrà essere riconosciuta ai fini del finanziamento;

- **Dote Istruzione ospedaliera e domiciliare:** come da DGR 6315/2026, si tratta del contributo erogato alle istituzioni formative per gli alunni iscritti alle prime, seconde, terze e quarte annualità e al IV anno, per i quali il medico specialista certifichi l'impedimento a seguire i corsi per gravi motivi di salute, configurandosi la necessità di una **formazione a domicilio o in ospedale. È pari a un massimo di € 3.000,00** ed è destinato alle spese connesse al personale insegnante impegnato nell'attività didattica, secondo il fabbisogno specifico dello studente e con modalità personalizzate e individuali. L'importo orario è fissato in € 45,00 alla pari dei Servizi di sostegno per allievi disabili certificati (Delibera del Commissario straordinario ANPAL n. 5 del 12 aprile 2023).

¹¹ <https://www.anpal.gov.it/documents/552016/1396906/Commissario+straordinario+Delibera+n.+5+del+12+aprile+2023.pdf/5a1be0a5-d265-af91-661c-ad322ddfd21d?t=1681369008133>

La dote leFP “componente disabilità” e la dote “Istruzione ospedaliera e domiciliare” possono essere richieste in forma disgiunta e indipendente rispetto alla dote leFP “componente formazione”.

Tipologia di intervento	Servizi erogati	Costo orario	Importo massimo	Durata/Riferimento
Dote formazione	Prima, seconda, terza e quarta annualità e IV anno	€ 6,72/h	€ 6.654,00	Durata minima 990 ore
Progetti per il sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata	Attività di sostegno per allievi con disabilità certificata	€ 45,00/h	€ 3.446,00	In base al fabbisogno educativi e formativi dell'allievo/a
Dote istruzione ospedaliera e domiciliare	Interventi individualizzati per allievi con impedimento alla frequenza in presenza per motivi di salute	€ 45,00/h	€ 3.000,00	In base al fabbisogno dell'allievo

B.3.2 Valore economico della dote PPD

Il valore della **Dote PPD** è fissato ad un **massimo di € 10.100,00 per singolo allievo**, così come stabilito dalla DGR 6315/2026 e in linea con il Decreto n. 17895/2024 che ha determinato i nuovi costi dei servizi erogati nell'ambito PPD.

I servizi riconosciuti dalla dote PPD sono:

- colloquio d'accoglienza e specialistico;
- definizione del percorso e tutoring e counselling orientativo;
- servizi di formazione (formazione individuale e formazione collettiva e stage).

Servizio		Durata Massima in Ore	Importo orario	Importo massimo
Servizi di elaborazione e realizzazione del PIP	Colloquio di accoglienza I livello (erogato a titolo gratuito dall'istituzione)	1	0,00 €	€ 10.100,00
	Colloquio specialistico (relativamente al 2° e 3° punto del “contenuto”)	2	40,10 €	
	Definizione del percorso	2	47,39 €	
	Tutoring e counselling orientativo	10	37,67 €	
Servizi di formazione	Formazione individuale, rivolta ad un solo giovane	Min 600 Max 990	58,64 €	
	Formazione collettiva e Stage (svolto presso realtà aziendali fino ad un massimo del 50%* del monte ore annuo previsto nel percorso formativo)		10,61 €	

B.3.3 Ammissibilità temporale dei servizi finanziabili

I percorsi formativi, le attività di sostegno didattico agli allievi con disabilità, i servizi PPD e le attività di istruzione domiciliare e/o ospedaliera sono riconosciute a condizione che siano svolti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2026 e il 31 agosto 2027.

C - FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Creazione dei percorsi formativi, avvio e svolgimento delle attività

C.1.1 Creazione dei percorsi formativi in SIUF

Gli interventi formativi possono essere erogati dalle istituzioni formative in ognuna delle proprie sedi operative accreditate alla Sezione "A".

Il numero di classi da attivare per ciascun percorso viene definito dalle istituzioni formative sulla base degli iscritti e degli spazi effettivamente disponibili, nel rispetto delle disposizioni riportate al paragrafo A.3 "Soggetti beneficiari", e in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza e antincendio.

Le istituzioni formative hanno la possibilità di attivare classi prime nei seguenti casi:

- con la presenza di allievi dotati o misti (dotati e non dotati). In tal caso, non è possibile richiedere contributi agli studenti, indipendentemente dal fatto che siano dotati o meno, ed è necessario garantire il completamento del ciclo di studi avviato;
- con soli allievi non dotati (ossia a totale autofinanziamento). Anche in questo caso va comunque garantita la possibilità di completamento del ciclo formativo avviato.

In linea con quanto stabilito nelle Indicazioni e, più precisamente, nelle Procedure, il gruppo classe, al suo avvio, deve essere composto da:

- un massimo di n. 30 allievi;
- un massimo di n. 5 allievi con disabilità certificata.

Eventuali deroghe relative al numero di allievi disabili sono possibili solo sulla base di specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio regionale competente. La richiesta deve essere inviata tramite PEC all'indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it all'attenzione del RUP Valeria Marziali.

È consentita l'attivazione di percorsi riservati ad allievi disabili in diritto-dovere esclusivamente nell'ambito dei PPD. Nel caso in cui per uno stesso percorso le iscrizioni siano superiori a n. 12 allievi, pur restando valido il tetto massimo di doti riconoscibili per classe, l'Istituzione formativa può istituire una o più classi nel rispetto dei limiti di capienza e delle norme di sicurezza vigenti. In ogni caso, **le classi dei PPD non possono superare il numero massimo di 16 allievi.**

Gli studenti dell'anno integrativo dei PPD possono essere iscritti a una terza annualità dei medesimi percorsi dell'a.f. 2026/2027 o in una classe appositamente dedicata.

Ogni percorso deve essere associato a un unico profilo di uscita, coerente con il Repertorio regionale leFP approvato con DGR 3192/2020 e aggiornato con DGR n. XII/4615 del 23 giugno 2025. I percorsi devono inoltre essere coerenti con il Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione – Offerta formativa 2026/2027, approvato con Decreto n. 15823/2025.

Entro il 30 settembre 2026 è inoltre possibile inserire **ulteriori percorsi autofinanziati**, ancorché non approvati nel citato Piano regionale, a seguito di trasmissione di esplicita comunicazione all'indirizzo di posta certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it, all'attenzione del RUP Valeria Marziali. La comunicazione dovrà specificare in modo puntuale **la fascia oraria di erogazione** dei corsi.

C.1.2 Comunicazione di avvio delle attività

Le Istituzioni formative devono comunicare l'avvio dei corsi tramite la piattaforma dedicata (SIUF).

Ai fini dell'avvio dei corsi, l'Istituzione formativa è tenuta a caricare, per ciascuna sezione, un file contenente il calendario, nel formato reso disponibile in SIUF – Servizio gestione corsi (area documentazione).

C.1.3 Modalità di erogazione delle attività e deroghe

La formazione d'aula e/o di laboratorio si svolge in presenza, così come le attività di alternanza (alternanza rafforzata/tirocinio) hanno luogo presso le aziende ospitanti, mentre l'alternanza simulata è di norma erogata presso l'Istituzione formativa.

In coerenza con la normativa vigente, le attività didattiche – comprese quelle in alternanza – non possono superare le sei ore continuative giornaliere, al termine delle quali è obbligatoria una pausa di almeno trenta minuti, e non possono in ogni caso eccedere le otto ore complessive al giorno.

In casi specifici e motivati sono ammesse le seguenti deroghe alle modalità ordinarie di erogazione delle attività in presenza e in azienda:

- in presenza di casi specifici che richiedano garanzia di continuità didattica (ad esempio per malattia e/o fragilità documentata), è possibile attivare, per singoli studenti, percorsi in formazione a distanza (FAD), esclusivamente in modalità sincrona, limitatamente al 30% del monte ore di formazione d'aula e/o laboratorio;
- in presenza di certificazione medica specialistica che attesti l'impossibilità a seguire il percorso per motivi di salute, la formazione d'aula e/o di laboratorio può essere svolta in FAD sincrona fino al 100% del relativo monte ore.

Inoltre, in presenza di casi specifici di particolare complessità che richiedano garanzia di continuità didattica (ad esempio, per malattia e/o fragilità documentata) o in presenza di certificazione medica specialistica che attesti l'impossibilità a seguire il percorso per motivi di salute, relativamente alle ore di alternanza scuola-lavoro è possibile ricorrere allo strumento del project work, quale modalità di erogazione dell'alternanza disciplinata nel prosieguo del presente paragrafo, quale strumento sostitutivo sia dell'alternanza simulata (protetta) sia dell'alternanza rafforzata, realizzabile in presenza o da remoto, in modalità sincrona, secondo gli obblighi di tracciamento di cui al paragrafo C.1.4; diversamente, laddove neppure il project work sia fattibile, l'Istituzione formativa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio competente per la valutazione delle soluzioni applicabili al caso specifico.

ATTIVITÀ IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SIMULATA (PROTETTA)

Consiste in una modalità di apprendimento esperienziale simulato presso l'Istituzione formativa oppure svolto nell'ambito di visite in contesti produttivi aziendali, e deve prevedere un effettivo raccordo con la realtà del mondo del lavoro attraverso forme quali:

- commessa da parte dell'azienda di un progetto o prototipo;
- coinvolgimento di un esperto aziendale nelle fasi di definizione/organizzazione dell'"impresa" e/o monitoraggio e valutazione degli esiti;
- valutazione delle attività e dei prodotti/servizi in capo all'azienda, in relazione agli standard professionali, o, per gli alunni a partire dai quindici anni di età, partecipazione a parti di processo lavorativo reale.

L'alternanza scuola-lavoro simulata è destinata in via ordinaria agli allievi frequentanti la prima annualità con età inferiore a 15 anni alla data di avvio del percorso, come prima esperienza di apprendimento pratico propedeutica all'inserimento in contesti produttivi reali a partire dal secondo anno. Qualora l'allievo compia il quindicesimo anno di età nel corso del percorso, l'Istituzione formativa può personalizzare il percorso individuale prevedendo il passaggio all'alternanza rafforzata a decorrere da tale data. La modalità qui descritta si riferisce ai percorsi di cui al paragrafo B.2.1.

In relazione all'alternanza scuola-lavoro simulata sono ammesse le seguenti deroghe. Essa è destinata:

- anche agli allievi, compresi quelli con disabilità certificata, per i quali l'Istituzione formativa, in ragione delle specifiche condizioni dello studente, ritenga che non possano partecipare all'alternanza scuola-lavoro rafforzata e consideri l'alternanza simulata quale unico strumento efficace per garantirne il successo formativo (ad esempio, nell'ambito della pedagogia speciale o della didattica inclusiva), a prescindere dall'annualità frequentata, e quindi anche nell'ambito delle quarte annualità dei percorsi quadriennali e dei percorsi di IV anno di cui al paragrafo B.2.2;
- limitatamente ai percorsi di cui al paragrafo B.2.1, agli allievi che abbiano compiuto almeno 15 anni di età e che si iscrivano, per la prima volta, a un percorso del sistema regionale di leFP¹², nel qual caso l'alternanza scuola-lavoro simulata può essere svolta per l'intera durata prevista dal percorso oppure essere combinata, in corso d'anno, con l'alternanza rafforzata. Ai fini del presente punto, per prima esperienza nel sistema di leFP si intende il primo accesso dello studente a un percorso del sistema regionale di leFP; la medesima condizione si considera integrata anche quando lo studente, pur avendo già frequentato un percorso del sistema regionale di leFP presso altra Istituzione formativa, acceda per la prima volta al percorso erogato dall'Istituzione formativa richiedente la dote, qualora quest'ultima valuti e motivi che lo stesso non sia nelle condizioni di svolgere l'alternanza scuola-lavoro rafforzata.

Con riferimento a entrambi i casi in deroga sopra descritti, la valutazione e la relativa motivazione, di cui l'Istituzione formativa conserva evidenza agli atti, sono rimesse alla stessa Istituzione formativa, senza necessità di certificazioni di soggetti terzi, fermo restando che tale modalità deve essere applicata **solo nei casi di effettiva e maggiore necessità**.

In via residuale, l'alternanza scuola-lavoro protetta può essere attuata anche nella modalità del **project work**, in presenza presso l'Istituzione formativa oppure in modalità sincrona dalla propria

¹² A titolo esemplificativo e non esaustivo: per effetto di un recente inserimento nel sistema scolastico italiano, di un trasferimento da altro ordine o percorso di istruzione, ovvero di altre condizioni di fragilità motivate dall'Istituzione formativa.

abitazione o, ad esempio, presso strutture di ricovero e cura o comunità per minori o strutture dedicate, riservata esclusivamente agli allievi che, per malattia e/o fragilità documentate ovvero per altre situazioni di oggettivo e giustificato impedimento, non siano nelle condizioni di recarsi in azienda:

- il project work deve prevedere le opportune semplificazioni rispetto ai contenuti della consegna e ai risultati attesi dell'elaborato individuale, costituendo la prima esperienza di apprendimento pratico attraverso l'elaborazione individuale di un compito finalizzato ad applicare le conoscenze acquisite durante la formazione in aula. L'obiettivo è sviluppare competenze tecnico-professionali spendibili per il successivo inserimento nei contesti lavorativi;
- sotto la guida del docente o del tutor didattico/aziendale, in possesso di competenze nella materia di riferimento, l'allievo è tenuto a realizzare un elaborato concreto (manufatto, prodotto multimediale, documento, o altro output valutabile), derivante da una commessa aziendale oppure da una consegna formulata internamente dal tutor/docente;
- lo svolgimento del project work prevede le seguenti fasi operative: assegnazione del progetto; assistenza in itinere ai discenti; monitoraggio e valutazione intermedia dell'avanzamento; valutazione in itinere e finale degli elaborati; condivisione dei risultati con il gruppo o sottogruppo classe;
- le attività di project work possono svolgersi anche presso i laboratori specialistici dell'Istituzione formativa.

Le attività di alternanza scuola-lavoro simulata, compreso il project work svolto in presenza, sono registrate nel GRS con la stessa modalità e gli stessi tempi previsti per le attività di aula. Il project work svolto in modalità sincrona è invece soggetto agli obblighi di tracciamento di cui al paragrafo C.1.4 (report di sintesi login/logout).

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO RAFFORZATA

Prevede, di norma, un monte ore compreso tra il 30% e il 50% della durata annua del percorso¹³, salve le specifiche percentuali stabilite per ciascuna tipologia di percorso ai paragrafi B.2.1, B.2.2, B.2.3 e B.2.4.

Consiste in percorsi di apprendimento in assetto esperienziale in impresa, nei quali rientra l'impresa formativa, intesa come percorso di apprendimento in assetto esperienziale svolto presso un'organizzazione interna o esterna all'istituzione formativa¹⁴, anche costituita *ad hoc* per il coinvolgimento diretto degli allievi nell'erogazione di servizi o produzioni di beni (Scuola Impresa e Bottega scuola). Essa può essere realizzata non solo attraverso esperienze di tirocinio presso un'azienda, ma anche attraverso l'impresa formativa. Le attività di impresa formativa sono registrate nel GRS con la medesima modalità e gli stessi tempi previsti per l'alternanza rafforzata, anche mediante voci equivalenti alle attività svolte in contesto lavorativo (quali tirocinio o formazione in assetto lavorativo); la registrazione è in ogni caso duplice, dovendo essere effettuata sia mediante scheda stage sia mediante registrazione elettronica nel GRS, applicando i tempi di registrazione delle attività svolte in azienda.

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante sono tenuti a rispettare la disciplina regionale vigente in materia di tirocini (DGR n. 7763 del 17 gennaio 2018) e le relative FAQ, pubblicate al seguente link: <https://www.regione.lombardia.it/content/dam/rl/canali-tematici-servizi/03-istruzione->

¹³ In deroga alle Indicazioni regionali.

¹⁴ Se realizzata presso un'organizzazione interna all'istituzione formativa, l'impresa formativa è attuata con il concorso di personale interno all'istituzione formativa.

assicurando un affiancamento costante al tirocinante, anche attraverso modalità da remoto.

Durante lo svolgimento del tirocinio è sempre richiesto il coinvolgimento attivo del **tutor aziendale** nel tutoraggio in itinere.

Nel caso in cui l'organizzazione ospitante adotti modelli di lavoro in **smart working**, l'Istituzione formativa e il datore di lavoro possono valutare l'applicazione di tale assetto anche all'attività formativa in contesto lavorativo, sulla base di: profilo formativo del percorso; compatibilità delle competenze da acquisire a distanza con il piano didattico; congruenza tra mansioni e obiettivi formativi.

Le attività di alternanza scuola-lavoro simulata possono altresì concorrere ad integrare, nel limite massimo del 20% annuale del relativo monte ore, i percorsi in alternanza scuola-lavoro rafforzata di cui ai paragrafi B.2.1, B.2.2 e B.2.4, a prescindere dal ricorrere di uno dei casi di cui alla sezione precedente.

DEROGHE ALLE PERCENTUALI MINIME

I percorsi devono essere programmati e svolti nel rispetto delle durate minime e massime e delle percentuali di alternanza sopra descritte. La verifica circa il rispetto del monte ore minimo e massimo è effettuata sia in sede di richiesta della dote, avendo a riferimento la durata proposta, sia in sede di rendicontazione, avendo a riferimento le ore registrate nel registro GRS.

In casi specifici, anche con riferimento all'alternanza simulata (protetta) o rafforzata, è possibile derogare rispetto alle percentuali minime previste, in particolare:

- quando cause sanitarie o situazioni analoghe determinano una riduzione forzata del monte ore annuo da svolgere in alternanza;
- in presenza di condizioni specifiche dell'allievo, riconducibili a fragilità sociali, sanitarie o di altra natura adeguatamente documentate.

C.1.4 Registrazione delle attività

Presenze e assenze sono puntualmente annotate sul registro dal docente ed entrano nel conteggio delle ore necessarie a determinare la validità dell'anno scolastico del singolo studente. Le giustificazioni delle assenze devono essere acquisite dalle Istituzioni formative ai fini della vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione (fino a 16 anni) e del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (fino a 18 anni); esse non rilevano ai fini del GRS, ma restano agli atti dell'Istituzione formativa.

I percorsi devono essere oggetto di registrazione di tutte le attività formative svolte, sia di aula/laboratorio sia di tirocinio/alternanza, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal Decreto n. 15537 del 31 ottobre 2025 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche "Decreto GRS").

Resta fermo che la contestualità della registrazione delle presenze nel GRS è soggetta a verifica anche mediante controlli a campione in loco, secondo la metodologia e i criteri di rettifica finanziaria stabiliti dal Decreto n. 17076 del 26 novembre 2025 e successive modifiche e integrazioni,

richiamato al paragrafo C.7, nonché secondo le modalità operative di svolgimento delle verifiche in loco in itinere stabilite dal Decreto n. 3886 del 26 marzo 2026.

Con riferimento alle attività di aula, laboratorio e di alternanza scuola-lavoro simulata (protetta), queste devono essere registrate esclusivamente in forma elettronica nel GRS, che costituisce l'unica prova dell'effettiva erogazione della formazione e il solo elemento di verifica ai fini dei controlli amministrativo-documentali, inclusi quelli svolti in loco. È fatta salva la facoltà dell'Istituzione formativa di compilare, per proprie esigenze organizzative interne, anche un registro formativo presenze in formato cartaceo, con l'indicazione delle attività svolte, della presenza/assenza e con firma apposta giornalmente da studenti e docenti e, se previsto, dal tutor; tale registro cartaceo, ove compilato, non ha in ogni caso alcun valore ai fini delle verifiche amministrative e dei controlli, anche in loco, che si fondano esclusivamente sui dati del GRS. La presente disposizione si intende automaticamente allineata a quanto stabilito dal Decreto GRS, come eventualmente modificato successivamente all'adozione del presente Avviso.

Le ore di FAD, oltre a essere registrate nel GRS, devono essere supportate da un report di sintesi indicante il login e il logout degli alunni partecipanti: tali report devono essere caricati sul sistema informativo Bandi e Servizi qualora le doti risultino campionate, così da consentire lo svolgimento della verifica. Le medesime modalità di tracciamento – registrazione nel GRS e report di sintesi login/logout – si applicano al project work svolto in modalità sincrona di cui al paragrafo C.1.3.

Con riferimento al tirocinio, all'alternanza scuola-lavoro rafforzata e alle attività di impresa formativa (Scuola-Impresa, Bottega scuola), le attività svolte in contesto lavorativo sono tracciate mediante una delle seguenti modalità, alternative tra loro:

- **modalità cartacea/digitale ordinaria:** le attività sono attestate dal tutor aziendale mediante la «Scheda stage», il cui format – coerente con l'Allegato 1 al Decreto GRS e s.m.i. – è allegato al presente Avviso quale Allegato 15, con successivo caricamento dei dati nel GRS secondo le tempistiche ordinarie. Ai fini delle verifiche documentali fanno fede la «Scheda stage» e la relativa registrazione elettronica nel GRS;
- **modalità QR Code:** a partire dal 1° ottobre 2026, le Istituzioni formative possono aderire, su base volontaria e anche per singoli allievi, alla rilevazione delle presenze in contesto lavorativo mediante QR Code. L'adesione è vincolante ai fini del riconoscimento economico e sostituisce, per l'intera durata del tirocinio/alternanza, sia la registrazione delle attività sul GRS sia la compilazione della «Scheda stage»; non è ammesso l'utilizzo combinato o parziale delle due modalità per il medesimo allievo nel medesimo periodo. Il QR Code è attivato per singolo allievo e non per l'intera sezione. Le modalità e le tempistiche di convalida delle presenze sono specificamente disciplinate nel provvedimento relativo alle regole di registrazione delle attività formative per l'Anno Formativo 2026/2027. La convalida e l'eventuale modifica delle timbrature sono riservate esclusivamente al tutor aziendale, con esclusione di qualsiasi altro soggetto, incluso il personale di segreteria dell'Istituzione formativa.

Poiché la funzionalità QR Code è attiva dal 1° ottobre 2026, i tirocini e le attività di formazione interna avviati anteriormente a tale data devono obbligatoriamente adottare la modalità cartacea/digitale su GRS, per l'intera durata dell'attività, al fine di evitare l'utilizzo ibrido delle due modalità. Ai fini delle verifiche documentali, in caso di adesione alla modalità QR Code, fanno fede esclusivamente i dati acquisiti tramite tale sistema, fermo restando quanto previsto in materia di controlli al paragrafo D.3.

Per gli studenti inseriti nei percorsi formativi in corso d'anno, le presenze/assenze inserite nel GRS devono riferirsi all'effettivo periodo di inserimento nella classe. Con riferimento agli alunni ritirati, le assenze successive alla data di ritiro non devono essere inserite.

Le ore di formazione erogate durante eventuali esperienze all'estero, realizzate nell'ambito dei PIP degli alunni beneficiari di dote, concorrono al conteggio delle ore rendicontabili. Occorre redigere apposito registro con firma giornaliera di studenti, docenti e, se previsto, tutor; tali ore, se rientranti nel monte ore programmato, devono essere inserite nel GRS: all'interno della quota di formazione d'aula/laboratorio, con riferimento alle attività formative di aula; all'interno della quota di formazione in contesto lavorativo, con riferimento alle attività di alternanza.

ATTIVITÀ EROGATE A FAVORE DI ALLIEVI IN ISTRUZIONE DOMICILIARE O OSPEDALIERA

Le attività didattiche a favore degli alunni iscritti affetti da gravi patologie, per i quali il medico specialista certifichi l'impedimento a seguire i corsi per gravi motivi di salute e pertanto per i quali occorre una formazione a domicilio o in ospedale, devono essere registrate nel GRS secondo le regole vigenti per la formazione d'aula e avvalendosi delle apposite voci.

Le eventuali ore di FAD autorizzate, oltre ad essere registrate nel GRS, devono essere supportate dal report di sintesi indicante il login e logout degli alunni partecipanti alla FAD: tali report dovranno essere trasmessi a corredo della richiesta di liquidazione.

Qualora l'alunno sia già destinatario di dote formazione/disabilità, nella medesima giornata e fascia oraria non possono essere rendicontate ore di assenza per tale dote e ore di presenza per la dote a domicilio/ospedaliera.

C.1.5 Variazioni del calendario

L'Istituzione formativa ha l'obbligo di informare in tempo utile gli studenti e la famiglia o i tutori legali di ogni variazione al calendario, rendendola pubblica tramite affissione alla bacheca dell'Istituzione medesima ed eventuale pubblicazione sul proprio sito internet.

C.1.6 Rilascio delle relevant certification

Al termine del percorso formativo, l'Istituzione Formativa deve garantire che, per ciascun allievo destinatario della dote – ad eccezione degli allievi frequentanti i Percorsi Personalizzati per allievi Disabili (PPD), per i quali il rilascio di una relevant certification non costituisce condizione ai fini della rendicontazione e della liquidazione della spesa –, sia stato rilasciato uno dei seguenti atti certificativi:

- ammissione all'anno successivo;
- conseguimento della Qualifica professionale;
- conseguimento del Diploma professionale;
- certificazione parziale, rilasciata in caso di mancata acquisizione della Qualifica o del Diploma, ovvero in caso di non ammissione all'anno successivo, così come previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 226/2005;
- attestazione delle competenze acquisite, prevista nei casi di disabilità certificata.

AMMISSIONE ALL'ANNUALITÀ SUCCESSIVA

L'ammissione all'annualità successiva è attestata da un'autocertificazione, redatta secondo il format di cui all'Allegato 16 al presente Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato/Dirigente scolastico, che contiene il riferimento alla seduta del Consiglio di classe a seguito della formalizzazione degli esiti degli scrutini, relativamente ai singoli alunni. La dichiarazione è compilata direttamente sul sistema SIUF, che ne attribuisce il protocollo.

Per gli alunni che non hanno raggiunto il 75% di frequenza e che ai sensi delle Indicazioni (Allegato A, paragrafo 4.5.2.a) sono stati ammessi all'annualità successiva, il verbale di scrutinio finale dovrà contenere la motivazione dell'ammissione e il legale rappresentante/delegato/Dirigente scolastico ne dovrà dare atto nell'autocertificazione.

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DELLE PROVE D'ESAME

La relevant certification è rappresentata da uno dei seguenti titoli di studio:

- Qualifica leFP;
- Diploma leFP.

Alla conclusione degli esami e a seguito del superamento delle prove, SIUF - Sezione "Certifica!" genera l'attestato di Qualifica/Diploma, al quale è assegnato un numero di protocollo.

ATTESTATI DI COMPETENZE

Le Istituzioni formative sono tenute a svolgere le funzioni specifiche relative alla certificazione intermedia, in ottemperanza all'art. 20, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 226/2005, al paragrafo 4.4 delle Indicazioni, rilasciando gli attestati di competenze nei seguenti casi:

- mancata acquisizione del titolo di studio;
- mancata ammissione all'anno successivo/all'esame finale;
- interruzione del percorso;
- allievi con disabilità che al termine del percorso non hanno conseguito tutte le competenze di cui agli Standard di apprendimento del profilo formativo professionale.

Gli attestati di competenze sono generati dal sistema informativo SIUF. Per i relativi modelli si rimanda alla DGR 3192/2020 (Allegato C).

Per la garanzia del presidio dell'accertamento dei crediti formativi e della certificazione delle competenze e supporto alla disabilità, relativamente alla disponibilità di docenti/formatori e di altre figure o funzioni con adeguati livelli di professionalità, si rimanda a quanto previsto dalle Indicazioni.

C.1.7 Esami

Con successivo apposito atto saranno fornite le disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di Qualifica e di Diploma professionale dei percorsi di leFP presso le istituzioni formative e presso e le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di leFP in sussidiaria. Le disposizioni comprenderanno indicazioni in merito alle date di svolgimento degli esami, incluse le sessioni per gli apprendisti, e le regole per l'accesso dei candidati esterni.

Per gli aspetti più generali, si fa riferimento a quanto esplicitato nelle Indicazioni e nelle Procedure in relazione alle disposizioni sull'ammissione alle sessioni d'esame.

C.2 Presentazione delle domande

C.2.1 Richiesta telematica di contributo

La richiesta dei contributi di cui al presente Avviso avviene secondo due distinte modalità: **a budget** e **a sportello**.

Il budget costituisce un importo massimo predeterminato, assegnato a ciascuna Istituzione formativa secondo i criteri stabiliti dalla DGR n. 6315/2026, entro il quale l'Istituzione formativa può presentare le richieste di dote. Sono richiedibili a budget:

- la dote leFP "componente formazione", nei limiti del Budget Terzi Anni e del Budget Duale leFP;
- la dote PPD, nei limiti del Budget PPD.

Lo sportello costituisce invece la modalità di richiesta dei contributi in ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse complessivamente disponibili, senza articolazione in budget per singola Istituzione formativa. È richiedibile a sportello la "componente disabilità – progetti", da inserire nei progetti relativi alle attività di sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata.

La richiesta di contributo in modo telematico riguarda tre tipologie di dote:

- **dote formazione** nei limiti del Budget Terzi Anni e del Budget Duale leFP assegnati con Decreto n. 8192 del 19 giugno 2026, rispettivamente per il finanziamento delle doti di terza annualità dei percorsi triennali e quadriennali di leFP e per il finanziamento delle doti di prima, seconda, terza e quarta annualità dei percorsi triennali e quadriennali e di IV anno, oltreché delle doti PPD. Il numero massimo di doti "componente formazione" per classe/gruppo classe è pari a 30;
- **dote disabilità**, "componente disabilità – progetti", da inserire in progetti relativi alle attività di sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata, richiedibile a sportello e dunque fino all'esaurimento delle risorse. Diversamente dalle annualità formative precedenti è rimosso il limite delle cinque "doti disabilità" per classe;
- **dote PPD** nei limiti del Budget PPD attribuito con Decreto n. 8192 del 19 giugno 2026. La richiesta dei servizi di elaborazione e realizzazione dei PIP relativa ai PPD deve essere presentata congiuntamente alla richiesta di Dote "componente formazione". Il numero massimo di dotati per classe dei PPD è 12.

La selezione e la verifica del possesso dei requisiti per accedere al contributo è posta in capo all'Istituzione formativa, che ha l'obbligo di conservare la relativa documentazione a supporto.

La richiesta di **dote leFP "componente formazione"** e di **dote PPD** deve essere inoltrata dalle Istituzioni formative, di cui al precedente punto A.3, a Regione Lombardia esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi e Servizi, accessibile dall'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, nel rispetto delle seguenti tempistiche: **dalle ore 12:00 del 18 novembre 2026 e fino alle ore 13:00 del 22 aprile 2027.**

La richiesta di dote è condizionata all'avvenuta iscrizione degli studenti nella classe già creata nella piattaforma dedicata SIUF e alla trasmissione da parte dell'Istituzione formativa dell'**Atto di Adesione (Allegato 1)**, firmato elettronicamente dal rappresentante legale dell'ente o da altro

soggetto con potere di firma, da presentare tramite il sistema informativo Bandi e Servizi, a partire dalle medesime date di apertura sopra indicate.

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti nei manuali appositamente predisposti e resi disponibili all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.

Il genitore, il tutore legale dello studente o lo studente stesso, se maggiorenne, elabora con il supporto dell'Istituzione formativa il proprio **Piano di Intervento Personalizzato (Allegato 2)** e la **Domanda di partecipazione (Allegato 3)**.

Prima di confermare la dote l'Istituzione formativa è tenuta ad acquisire dal sistema informativo:

- il Piano di Intervento Personalizzato, sottoscritto dalla stessa Istituzione formativa e dal genitore/tutore dello studente (se minorenni) o dallo studente (se maggiorenne);
- la Domanda di partecipazione, sottoscritta dal genitore/tutore dello studente (se minorenni) o dallo studente (se maggiorenne).

Tali documenti devono essere conservati agli atti e consegnati in copia al genitore/tutore dello studente (se minorenni) o allo studente (se maggiorenne).

In seguito all'esito positivo delle verifiche, l'Istituzione formativa e lo studente ricevono dal sistema informativo una **Comunicazione di accettazione (Allegato 5)** riportante i servizi concordati, l'importo della dote e l'identificativo del progetto. L'Istituzione formativa è tenuta a consegnarne copia al genitore/tutore dello studente (se minorenni) o allo studente (se maggiorenne).

Il perfezionamento della richiesta di Dote da parte dell'Istituzione formativa avviene mediante la trasmissione della **Dichiarazione Riassuntiva Unica (Allegato 6)**, firmata elettronicamente dal rappresentante legale dell'ente o da altro soggetto con potere di firma, tramite il sistema informativo.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica*), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con **firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata**. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Al fine del riconoscimento della Dote va considerata la data e l'ora di invio, con assegnazione, della stessa.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Tabella B art. 11) e dell'art. 7, legge 29 dicembre 1990, n. 405; art. 187, D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; Nota 2, lett. E), art. 4, Tariffa, Parte Ia, D.P.R. n. 642/1972).

C.2.2 Richiesta della "componente disabilità – progetti"

Il format per la presentazione della "componente disabilità – progetti" è disponibile all'**Allegato 4**.

La richiesta di **dote disabilità** deve essere inoltrata dalle Istituzioni formative, di cui al precedente punto A.3, a Regione Lombardia esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi e Servizi, accessibile dall'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, nel rispetto delle seguenti tempistiche: **dalle ore 12:00 del 18 novembre 2026 e fino alle ore 13:00 del 22 aprile 2027.**

Nello stesso periodo deve essere operata l'aggregazione delle doti in progetti.

La richiesta della "componente disabilità – progetti" avviene in due fasi.

Fase 1 – Richiesta della dote per singolo allievo. L'Istituzione formativa richiede, per ciascun allievo con disabilità certificata, la dote "componente disabilità", per un importo massimo annuale di € 3.446,00, secondo il format di cui all'Allegato 4, corredato dalla dichiarazione relativa al possesso della certificazione di disabilità, con indicazione dell'autorità che l'ha rilasciata e della data di rilascio.

Fase 2 – Aggregazione in progetto. Successivamente alla richiesta delle doti, secondo la tempistica che sarà resa nota con successivo provvedimento, l'Istituzione formativa aggrega le doti in uno o più progetti, secondo i seguenti criteri:

- il livello di aggregazione di riferimento è la singola sede operativa accreditata (identificata tramite ID sede SIUF);
- ciascun progetto può contenere un massimo di 50 allievi; qualora una sede accolga più di 50 allievi con disabilità, l'Istituzione formativa deve costituire più di un progetto per la medesima sede; a prescindere dal numero di allievi accolti, un'Istituzione formativa multisede deve in ogni caso costituire un progetto per ciascuna sede;
- gli allievi che svolgono le ore di sostegno in compresenza devono essere inseriti nel medesimo progetto, pena la mancata remunerazione della compresenza da parte del sistema;
- il budget potenziale di ciascun progetto è dato dalla somma degli importi delle doti degli allievi in esso inseriti ($\text{€ } 3.446,00 \times \text{numero allievi}$);
- il numero massimo di allievi per progetto è esteso di 10 unità (fino a un massimo di 60) al solo fine di consentire l'inserimento di nuovi allievi a seguito di rinunce; oltre tale soglia estesa, gli allievi eccedenti devono essere inseriti in un nuovo progetto.

In caso di ritiro anticipato di un allievo, l'Istituzione formativa può presentare rinuncia alla relativa dote; l'allievo resta comunque inserito nel progetto fino a diversa comunicazione. In caso di nuovo inserimento in corso d'anno, l'Istituzione formativa presenta domanda di dote per il nuovo allievo e successivamente lo aggiunge al progetto in modifica.

Le Istituzioni formative che riscontrino oggettive difficoltà a rispettare il vincolo dei 50 allievi per progetto possono rivolgersi alla Struttura Sistema IeFP (Istruzione e Formazione Professionale), scrivendo alla mail ordinamentoiefp@regione.lombardia.it.

C.2.3 Richiesta scritta di dote Istruzione ospedaliera/domiciliare

Per il riconoscimento del contributo a favore di alunni iscritti per i quali il medico specialista certifichi l'impedimento a seguire i corsi per gravi motivi di salute, configurandosi la necessità di una formazione a domicilio o in ospedale, l'Istituzione formativa deve presentare **entro le ore 13:00 del 22 aprile 2027** specifica richiesta alla Struttura competente all'indirizzo di posta certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it all'attenzione del RUP Valeria Marziali, corredata dal parere medico e da un progetto formativo, riportante altresì le modalità di erogazione.

La richiesta deve essere inoltrata prima dell'inizio dello svolgimento delle attività in modalità domiciliare o ospedaliera.

Copia della richiesta va trasmessa via mail all'indirizzo ordinamentoiefp@regione.lombardia.it.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Tabella B art. 11) e dell'art. 7, legge 29 dicembre 1990, n. 405; art. 187, D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; Nota 2, lett. E), art. 4, Tariffa, Parte Ia, D.P.R. n. 642/1972).

C.2.4 Incompatibilità della dote leFP con altre tipologie di dote per lo stesso A.F. 2026/2027

A valere sul presente Avviso non è possibile richiedere contemporaneamente la dote leFP "componente formazione" per gli studenti già beneficiari di dote nell'ambito dell'Avviso pubblico per l'apprendistato di primo livello dell'anno formativo 2026/2027 di prossima pubblicazione, così come non deve esserci sovrapposizione temporale nell'erogazione dei medesimi servizi relativi ad altre tipologie di dote (ad esempio, Avviso Dote Inserimento Lavorativo¹⁵).

Nel caso dell'apprendistato di primo livello, questa regola si applica anche qualora cessino anticipatamente dal contratto di apprendistato per dimissione volontaria del lavoratore o per recesso da parte del datore di lavoro e rientrino nel percorso ordinario di leFP.

A questo scopo si precisa che:

- il beneficiario finale della dote non può risultare assegnatario di due doti relative al medesimo percorso formativo (sezione), così come non può essere beneficiario contemporaneamente di due o più doti di tipologie diverse per il medesimo Anno Formativo - che convenzionalmente inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto - fatta salva la possibilità di attribuire al medesimo studente la dote formazione e il contributo per l'attività di sostegno didattico in presenza di disabilità;
- resta salvo il principio per il quale lo studente può transitare in corso di anno ad una tipologia diversa di percorso (dal percorso ordinamentale leFP al percorso in apprendistato), restando comunque intestatario di una sola dote contemporaneamente per quell'anno formativo. Nel caso in cui l'allievo transiti da leFP ad apprendistato, l'istituzione formativa deve rinunciare alla dote leFP e provvedere alla richiesta della dote Apprendistato;
- fermo restando che non possono essere riconosciuti i costi relativi agli stessi servizi, agli alunni che beneficiano della dote leFP "componente formazione" a valere sul presente Avviso possono essere erogati servizi di orientamento al lavoro, in particolare attraverso le misure e le politiche di orientamento promosse dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia, inclusa la dote orientamento specifica per alunni con disabilità (azione prevista dalle linee di indirizzo di cui alla DGR n. 5345/2025) e ogni altra iniziativa di orientamento che dovesse essere successivamente attivata dalla medesima Direzione Generale;
- il beneficiario di una dote leFP può accedere ad una dote sul bando "GOL ordinario" o DIL - Dote Inserimento Lavorativo a condizione che, alla data di adesione all'Avviso "GOL ordinario" o DIL - Dote Inserimento Lavorativo, il percorso di leFP sia concluso e lo studente abbia sostenuto l'eventuale esame o si sia ritirato definitivamente dal percorso di leFP con la contestuale rinuncia da parte dell'Istituzione formativa al contributo relativo Dote "Formazione" nell'ambito del presente Avviso.

¹⁵ <https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/servizio/bandi/dettaglio/istruzione-formazione-lavoro/lavoro-occupazione/dote-inserimento-lavorativo-dil-RLW12025050663>

C.3 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

Le domande di contributo sono dichiarate ammissibili in conformità ai **criteri di ammissibilità** indicati nel paragrafo C.4, nel rispetto dell'**ordine cronologico** di presentazione delle stesse, fino a esaurimento del budget definito per singola Istituzione formativa per la dote formazione e per la dote PPD e fino ad esaurimento della disponibilità complessiva per la componente disabilità.

La presentazione delle domande di dote non fa maturare alcun credito in capo all'istituzione formativa richiedente, atteso che solo in sede di rendicontazione e verifica dell'erogazione dell'attività, anche mediante la verifica del GRS, e di verifica sulla spesa rendicontata può determinarsi il valore effettivo spettante all'istituzione formativa. Questo principio si applica anche all'erogazione dell'anticipazione finanziaria, dal momento che la verifica sulle doti sottostanti alla quota anticipata può determinare forme di recupero da parte dell'Istituzione formativa in caso di minore rendicontazione o di decurtazioni della spesa o di irregolarità.

C.4 Verifica di ammissibilità delle domande

C.4.1 Verifica e ammissibilità della dote formazione, della "componente disabilità-progetti" e dei PPD

La procedura informatica verifica la completezza e la conformità dei dati dichiarati – per il tramite dell'Istituzione formativa prescelta – rispetto ai requisiti previsti dal presente Avviso.

Come già indicato al paragrafo C.2.1, in seguito all'esito positivo delle verifiche, lo studente e il beneficiario ricevono dal sistema informativo una comunicazione di accettazione riportante i servizi concordati, l'importo della dote e l'identificativo del progetto.

Con specifico riferimento alla "componente disabilità – progetti", il sistema informativo Bandi e Servizi verifica che preventivamente alla richiesta del contributo l'Istituzione Formativa abbia registrato l'allievo come soggetto con disabilità nell'anagrafica di SIUF. È fatto obbligo dell'Istituzione Formativa conservare agli atti la certificazione di disabilità, che dovrà essere esibita in sede di controlli.

C.4.2 Verifica e ammissibilità della dote Istruzione ospedaliera e domiciliare

L'ammissione del contributo della dote per l'istruzione ospedaliera e domiciliare è definita con atto regionale da adottarsi entro 60 giorni dalla trasmissione della PEC, a seguito di istruttoria da parte della competente struttura della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro, volta a verificare il possesso dei requisiti e il progetto formativo, nonché l'eventuale ammissibilità dell'intervento individualizzato a distanza per l'alunno (non collegamento a lezioni di classe, né FAD per gruppo classe, né lezioni registrate).

C.5 Rinuncia alla dote

Il ritiro dello studente dal percorso formativo e la rinuncia alla dote costituiscono atti distinti, ancorché tra loro connessi, soggetti a un diverso canale di tracciamento:

- **ritiro dal percorso formativo.** Nel caso di ritiro volontario dello studente nel corso dell'anno formativo, indipendentemente dal fatto che sia destinatario di dote, il genitore o il tutore legale è tenuto a darne comunicazione formale all'Istituzione formativa. Quest'ultima provvede, entro

cinque giorni lavorativi dalla comunicazione, a registrare il ritiro nel Sistema Informativo Unitario della Formazione (SIUF);

- **rinuncia alla dote.** Qualora lo studente ritirato sia destinatario di dote, l'Istituzione formativa presenta, entro il medesimo termine di cinque giorni lavorativi, comunicazione di rinuncia espressa alla dote assegnata, tramite il sistema informativo Bandi e Servizi, secondo il format di cui all'Allegato 7.

Nel caso in cui lo studente risulti assente per un periodo prolungato, per motivi diversi da malattia e/o infortunio certificati da un medico competente, l'Istituzione formativa è tenuta a segnalare la **rinuncia tacita** alla dote entro 5 giorni successivi al 30° giorno di calendario solare dall'ultimo giorno di frequenza tramite il sistema informativo. La rinuncia tacita alla dote non incide sul perdurare dell'iscrizione dello studente al percorso (assegnazione nella sezione in SIUF).

Il format della comunicazione di rinuncia è riportato nell'**Allegato 7**.

La rinuncia alla dote comporta la decadenza totale del contributo.

Qualora la rinuncia alla dote avvenga entro il limite massimo del budget assegnato per il Budget Terzi Anni, Duale leFP e per i Budget PPD, l'Istituzione Formativa potrà richiedere l'assegnazione della dote a favore di un nuovo studente, iscritto e in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso. La richiesta dovrà pervenire a Regione Lombardia entro e non oltre le ore 13:00 del 22 aprile 2027.

Nel caso in cui l'allievo destinatario della dote cambi sezione all'interno della stessa Istituzione Formativa sarà necessario procedere alla rinuncia della dote originaria e, se sussistono i requisiti, all'eventuale richiesta di una nuova dote. Quest'ultima costituisce l'unico riferimento per accedere alla rendicontazione.

In caso di decesso dell'allievo beneficiario e previa rinuncia alla relativa dote, l'Istituzione Formativa può attivare la procedura di subentro, a favore di un altro studente non ancora titolare di dote, iscritto e in possesso dei requisiti previsti.

In caso di interruzione della frequenza da parte dell'allievo, resta fermo l'obbligo per le Istituzioni Formative di assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obbligo di istruzione e di vigilanza sull'adempimento del medesimo, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, dell'articolo 64, comma 4-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dell'articolo 114 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e della normativa regionale richiamata al paragrafo A.2 "Riferimenti normativi".

Non può essere presentata richiesta di liquidazione delle doti degli alunni che hanno rinunciato al beneficio del presente Avviso per partecipare all'"Avviso pubblico apprendistato di primo livello - anno formativo 2026/2027" presso la medesima Istituzione formativa. Regione Lombardia procederà alla non ammissione delle eventuali doti e/o al recupero delle somme già liquidate.

C.6 Caratteristiche della fase di rendicontazione

Condizione per l'accesso alla rendicontazione e alla liquidazione della spesa, per tutte le tipologie di dote/contributo di cui al presente Avviso, è che:

- l'allievo abbia frequentato almeno il 30% del monte ore annuo programmato;

- sia stata rilasciata, ove prevista in relazione alla tipologia di percorso, una relevant certification tra quelle indicate al paragrafo C.1.6 (ammissione all'annualità successiva, attestato di competenze, Qualifica professionale, Diploma professionale); per i PPD si applica quanto previsto al medesimo paragrafo C.1.6.

Il mancato rispetto di entrambe le condizioni preclude l'accesso alla rendicontazione e alla liquidazione della spesa per il servizio interessato.

C.6.1 Rendicontazione delle Doti

Le doti di cui al presente Avviso sono soggette a rendicontazione delle attività formative svolte mediante la registrazione delle presenze/assenze nel SIUF – Servizio Gestione Corsi – GRS, secondo le modalità e le tempistiche di registrazione stabilite dal Decreto GRS e descritte al paragrafo C.1.4, vigenti al momento dell'avvio delle attività formative, come eventualmente modificate successivamente all'adozione del presente Avviso.

La rendicontazione riguarda anche i servizi al lavoro dei PPD, le ore erogate per la formazione a domicilio e/o in ospedale a favore degli alunni affetti da gravi patologie, nonché le attività afferenti agli interventi disciplinari corrispondenti a percorsi di rielaborazione personale o ad attività di utilità sociale, anche realizzate nella modalità dell'alternanza scuola-lavoro.

Ai fini della rendicontazione, il sistema Bandi e Servizi importa automaticamente i dati registrati nel GRS e, sulla base degli stessi, determina gli importi liquidabili, nel rispetto delle condizioni di accesso alla rendicontazione di cui al paragrafo C.6 e delle condizioni di riconoscimento economico di cui al paragrafo C.7.

L'Amministrazione gestisce la verifica della rendicontazione in base alla documentazione presentata dal beneficiario sulla piattaforma Bandi e Servizi, conformemente alle modalità previste dal presente Avviso.

C.6.2 Rendicontazione dei progetti per il sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata

La rendicontazione delle attività di sostegno didattico rivolte agli allievi con disabilità certificata è effettuata su base progettuale e non in relazione al singolo allievo, valorizzando l'intervento complessivo erogato dall'Istituzione Formativa.

Sono considerate ammissibili le ore che prevedono la presenza di un allievo o la compresenza di un numero di allievi tra due e cinque, che appartengono allo stesso progetto.

Le ore rendicontabili sono determinate sulla base delle ore effettivamente registrate nel sistema GRS. Il numero complessivo di ore liquidabili viene trasmesso automaticamente dal sistema SIUF-GRS a Bandi e Servizi.

C.6.3 Rendicontazione della dote Istruzione ospedaliera e domiciliare

La rendicontazione della dote Istruzione ospedaliera e domiciliare non avviene tramite il sistema informativo Bandi e Servizi, ma sulla base delle ore registrate nel GRS con i codici attività dedicati alla formazione a domicilio e/o in ospedale.

A consuntivo, l'Istituzione formativa trasmette una relazione sulle attività di formazione svolte, con l'indicazione dei docenti coinvolti nell'erogazione delle relative ore.

Ai fini della rendicontazione, Regione Lombardia verifica la congruità delle ore indicate nella documentazione informativa trasmessa con quelle risultanti dalla registrazione nel GRS, nonché l'assenza di doppio finanziamento: a tal fine, per le ore di formazione erogate a domicilio o in ospedale, l'allievo risulta assente nella formazione d'aula ordinaria – tracciata con i relativi codici GRS e non riconosciuta ai fini dell'Unità di Costo Standard della dote di formazione ordinaria – e risulta contestualmente presente nella formazione d'aula erogata a domicilio o in ospedale, tracciata con i codici attività dedicati di cui al primo capoverso e riconosciuta ai fini della dote Istruzione ospedaliera e domiciliare.

La richiesta di liquidazione segue le modalità di cui al paragrafo C.8.5.

C.7 Condizioni di riconoscimento economico

- **Dote formazione:**

- l'accesso alla rendicontazione e alla liquidazione è subordinato al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo C.6 (frequenza minima del 30% del monte ore annuo programmato e rilascio della relevant certification);
- in presenza di registrazione delle attività formative nel rispetto della tempistica fissata dal Decreto GRS ("registrazione nei termini") e di una frequenza pari almeno al 75% del monte ore annuo programmato, è riconosciuto il 100% del contributo economico ("dote piena"). In tal caso, per le ore di attività registrate fuori termine, che eccedono la soglia del 75% del monte ore programmato, non trovano applicazione le rettifiche previste dal Decreto n. 17076 del 26 novembre 2025;
- nel caso di frequenza inferiore al 75%, ma non inferiore al 30% del monte ore programmato, l'importo da liquidare è ottenuto mediante riparametrazione sulla base della frequenza effettiva, includendo le assenze entro il limite del 25% delle ore effettivamente fruite, applicando il costo orario di € 6,72 al numero delle ore ammissibili (frequenza più assenze);
- per i Percorsi di contrasto alla dispersione scolastica con un monte ore programmato pari a 990 ore, si applicano le medesime regole di cui ai due alinea precedenti; per i percorsi con un monte ore programmato inferiore a 990 ore, il contributo economico è determinato applicando il costo orario di € 6,72 alle ore fruite e alle ore di assenza (queste ultime entro il limite del 25% delle ore effettivamente fruite), a condizione che sia stato raggiunto almeno il 30% del monte ore programmato;
- in ogni caso, la percentuale massima di alternanza/tirocinio ammissibile in fase di riconoscimento della spesa a rendicontazione è pari al 50% sulle ore programmate della sezione.

- **Componente disabilità-progetti:** all'istituzione formativa sono riconosciute le ore effettivamente fruite dall'allievo o dal gruppo di allievi. Ai fini della determinazione dell'importo ammissibile non sono conteggiate le assenze. A seconda del numero degli allievi presenti è determinato l'importo riconoscibile:

- € 45,00 alla presenza di un allievo;
- € 90,00 alla presenza di due allievi;
- € 135,00 alla presenza di tre o più allievi, fino ad un massimo di cinque;

- **Dote PPD:**

- per i servizi di elaborazione e realizzazione del PIP dei PPD può essere richiesta la liquidazione a prescindere dal raggiungimento del 30% delle ore previste dal PIP per tali servizi/esperienze;
- formazione individuale per PPD: all'Istituzione formativa sono riconosciute le ore effettivamente fruite dall'allievo. Tali servizi sono riconosciuti a condizione che l'allievo abbia frequentato almeno il 30% delle ore previste dal PIP e tengono conto solo delle ore fruite dallo studente;

- **Dote Istruzione ospedaliera e domiciliare:** all'istituzione formativa sono riconosciute solo le ore di presenza e le ore di FAD previamente autorizzate dagli Uffici regionali; al contrario, non sono riconosciute le ore di assenza e le ore di FAD non autorizzate.

Le eventuali carenze o non conformità rilevate determineranno riduzioni del contributo secondo quanto previsto dal Decreto n. 17076 del 26 novembre 2025 e successive modifiche e integrazioni, nella fattispecie: le ore di tirocinio/formazione interna o assimilabili, che sono registrate "fuori termine", sono decurtate del 7% (resta invariata la decurtazione al 100% per le ore di aula/formazione esterna ed assimilabili, che sono registrate "fuori termine").

Resta fermo che la precompilazione della scheda stage, ove conforme al format di cui all'Allegato 15 al presente Avviso (Scheda stage) – corrispondente all'Allegato 1 al Decreto n. 15537 del 31 ottobre 2025 e successive modifiche e integrazioni – non determina alcuna riduzione del contributo, ai sensi dell'Allegato A al Decreto n. 17076/2025 e successive modifiche e integrazioni. Le modalità di precompilazione ammesse sono disciplinate dall'Art. 6 ("Scheda delle attività esterne") dell'Allegato A al Decreto n. 15537 del 31 ottobre 2025 e successive modifiche e integrazioni: sono precompilabili i dati identificativi dell'operatore, del destinatario e del percorso, nonché la descrizione delle competenze con riferimento al Repertorio regionale delle figure professionali dell'IeFP, ai profili IFTS e ITS o al QRSP; in alternativa alla compilazione delle competenze, è possibile indicare la descrizione dell'attività svolta dal discente, che in tal caso deve essere redatta quotidianamente e non può in alcun caso essere precompilata.

La tabella seguente riassume in modo sintetico le condizioni minime richieste per il riconoscimento e la liquidazione della dote componente formazione, della “componente disabilità – progetti” e dei principali servizi previsti nei PPD, distinguendo tra regole generali, eccezioni e limiti specifici per l'ammissibilità della spesa:

Servizio / Componente	Condizione per il riconoscimento del servizio	Elementi che concorrono al calcolo	Soglie o limiti applicabili	Condizione per la liquidazione della spesa
Dote componente formazione – Importo intero	Fruizione $\geq$ 75% delle ore programmate, registrazione nei termini	Ore effettivamente fruite	Minimo 75% delle ore programmate	Liquidabile per intero ("dote piena"); rettifiche Decreto 17076/2025 disapplicate oltre soglia 75%
Dote componente formazione –	Fruizione $<$ 75% delle ore programmate	Ore effettivamente fruite + assenze	Minimo 30% del monte ore programmato	Liquidabile in proporzione alle ore ammissibili,

Servizio / Componente	Condizione per il riconoscimento del servizio	Elementi che concorrono al calcolo	Soglie o limiti applicabili	Condizione per la liquidazione della spesa
Importo riparametrato	ed erogazione di almeno il 30% delle ore previste da PIP	(massimo 25%) × € 6,72/ora	Massimo 25% assenze	previo raggiungimento di almeno il 30% del PIP
Percorsi antidispersione (< 990 ore)	Fruizione ≥ 30%	Ore effettivamente fruito + assenze (massimo 25%) × € 6,72/ora	Minimo 30% del monte ore programmato	—
Alternanza / Tirocinio	—	—	Massimo 50% delle programmate della sezione	Ammissibile fino al 50% delle ore programmate per sezione
Formazione individuale / sostegno (PPD)	Erogazione di almeno il 30% delle ore previste da PIP	Ore effettivamente fruito	Massimo 25% assenze delle ore effettivamente fruito	Riconoscibile se erogato almeno il 30% delle ore PIP
Elaborazione / realizzazione PIP	Servizio riconosciuto a prescindere della frequenza alle attività di formazione	Ore registrate nel GRS	<i>Massimali orari previsti da tabella al par. B.3.2</i>	Liquidabile anche senza raggiungimento di almeno il 30% delle ore previste da PIP
Componente disabilità-progetti	—	Ore effettivamente fruito	—	—

C.8 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

C.8.1 Richiesta di liquidazione dell'anticipo a valere sul Budget Duale IeFP

L'istituzione formativa può presentare richiesta di anticipazione per un importo pari al massimo all'80% della propria quota di "Budget Duale IeFP". Ciò significa che la liquidazione al massimo sarà pari all'80%, ma l'istituzione formativa può chiedere una percentuale inferiore.

La liquidazione deve essere accompagnata da polizza fideiussoria per le istituzioni formative di natura giuridica privata¹⁶, secondo il format di cui all'Allegato 9. La polizza fideiussoria deve coprire l'importo complessivo che viene chiesto in anticipazione e ha durata di 15 mesi.

¹⁶ Secondo quanto previsto dalla DGR n. XII/4551 del 16 giugno 2025, i Centri di Formazione Professionale costituiti come aziende speciali ai sensi del TUEL (D.Lgs. 267/2000) non sono obbligati alla prestazione della garanzia fideiussoria.

La **domanda di liquidazione dell'anticipo** (Allegato 8), a valere sul Budget Duale leFP, deve essere trasmessa **a partire dalle ore 12:00 del 4 agosto 2026** tramite il sistema informativo Bandi e Servizi, corredata da **polizza fidejussoria (ove necessaria) e da eventuale nota di debito**.

La nota di debito è una facoltà dell'istituzione formativa:

- laddove voglia emettere la nota di debito, questa deve essere corrispondente al valore dell'anticipo richiesto. Si precisa che, laddove emessa in sede di anticipo, dovrà essere emessa anche in sede di richiesta di saldo con un valore corrispondente all'importo totale rendicontato a valere sul "Budget Duale leFP" e sul relativo bando. ciò implica quindi una valutazione dell'istituzione formativa circa i propri adempimenti di natura contabile e di registrazione degli incassi;
- se non è emessa in sede di anticipo, in sede di saldo dovrà essere di un valore corrispondente all'importo totale rendicontato a valere sul "Budget Duale leFP" e sul relativo bando.

Si precisa che la trasmissione della domanda di liquidazione dell'anticipazione deve essere preceduta dalla sottoscrizione dell'Atto di adesione, che varrà anche per la successiva richiesta di Dote.

C.8.2 Liquidazione dell'anticipo

La liquidazione dell'anticipo avviene in due tranches:

- una prima *tranche* pari al **50%** del budget assegnato, erogabile anche prima dell'avvio delle attività formative e prima della richiesta delle relative doti, a valere sulle risorse di competenza dell'annualità di bilancio 2026 stanziata sui relativi capitoli di spesa;
- una seconda *tranche* pari al **30%** del budget assegnato, erogabile nei primi mesi dell'anno 2027.

Ai fini della liquidazione, è fatta salva la verifica della regolarità contributiva (DURC) e della certificazione antimafia.

Resta inteso che, essendo la liquidazione antecedente alla formale richiesta di doti, nel caso sia effettuata una richiesta di doti dal valore complessivo inferiore alla quota incassata a titolo di anticipo, l'istituzione formativa sarà chiamata a restituire la differenza.

I termini per la liquidazione da parte di Regione Lombardia sono fissati in 120 giorni dalla protocollazione delle richieste di anticipo, atteso l'elevato numero degli utenti cui fa riferimento la singola richiesta e la complessità delle operazioni di controllo.

C.8.3 Liquidazione a saldo delle doti formazione richieste sul budget Duale leFP

La **richiesta di liquidazione finale (Allegato 10)**, corredata dalla **Relazione delle attività svolte (Allegato 11)**, dovrà essere inoltrata entro la scadenza definita con successivo provvedimento.

Nel caso sia stata liquidata la quota di anticipo, la quota erogata a saldo sarà pari alla differenza fra importo ammissibile, così come definito in sede di verifica della rendicontazione, e importo già erogato.

Nel caso di istituzioni formative che decidono di non accedere all'anticipazione con presentazione di fidejussione, la liquidazione può essere richiesta solo a saldo.

I termini per la liquidazione da parte di Regione Lombardia sono fissati in 120 giorni dalla protocollazione delle richieste di liquidazione finale, atteso l'elevato numero degli utenti cui fa riferimento la singola richiesta e la complessità delle operazioni di controllo.

C.8.4 Liquidazione delle Doti richieste a valere sul Budget Terzi Anni, sul Budget PPD e a sportello per i progetti per il sostegno didattico agli allievi con disabilità

Le doti leFP “componente formazione” a valere sul Budget Terzi Anni, sul Budget PPD e per i progetti per il sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata sono liquidati a saldo, ossia a conclusione delle attività formative.

La richiesta di liquidazione finale (Allegato 10), corredata dalla Relazione delle attività svolte (Allegato 11), dovrà essere inoltrata entro la scadenza definita con successivo provvedimento.

I termini per la liquidazione da parte di Regione Lombardia sono fissati in 80 giorni dalla protocollazione delle richieste di liquidazione afferenti al finanziamento del PR FSE+ 2021-2027 (Terzi anni e PPD) e in 120 giorni dalla protocollazione delle richieste di liquidazioni afferenti al “sostegno allievi con disabilità”.

Il format di richiesta di liquidazione del progetto “componente disabilità” sarà reso disponibile successivamente, con separato provvedimento.

C.8.5 Liquidazione dote Istruzione ospedaliera e domiciliare

La richiesta di liquidazione deve essere trasmessa dalle Istituzioni formative alla casella di posta certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it – all’attenzione del RUP Valeria Marziali – entro e non oltre la data del 30 settembre 2027.

Alla richiesta deve essere allegata la documentazione che certifica le ore di attività didattica di sostegno erogate allo studente a domicilio e/o in ospedale e/o di FAD (se autorizzate). Copia della richiesta va trasmessa altresì via mail all’indirizzo ordinamentoiefp@regione.lombardia.it.

I termini per la liquidazione da parte di Regione Lombardia sono fissati in 90 giorni dalla protocollazione delle richieste di liquidazione.

C.8.6 Regolarità contributiva

Con riferimento a tutte le tipologie di contributo ai fini della liquidazione sarà verificata la regolarità contributiva del beneficiario. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

C.8.7 Normativa antimafia

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore a € 150.000,00, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e

presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia determina la decadenza dall'agevolazione.

D - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni normative.

D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari

Le modalità attuative degli interventi formativi devono rispettare le disposizioni presenti nelle Indicazioni e Procedure, fatto salvo quanto diversamente indicato nella DGR n. XII/6315/2026.

I soggetti beneficiari del finanziamento sono tenuti a:

- **rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nell'Avviso e nei provvedimenti ivi richiamati;**
- sottoscrivere l'Atto di adesione e rispettare gli obblighi in esso contenuti;
- assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle risorse pubbliche ricevute, ai sensi della normativa vigente in materia (Legge n. 136/2010).

CRITERI DI SELEZIONE DEI DESTINATARI DELLE DOTI

Successivamente alla costituzione delle classi e nel caso in cui le risorse pubbliche a disposizione per il riconoscimento delle doti non siano sufficienti a coprire il numero totale degli alunni, le Istituzioni formative sono tenute ad effettuare una selezione degli studenti per cui si richiede la dote nel rispetto di criteri e modalità precedentemente definiti e formalizzati dalle stesse Istituzioni. Sarà cura delle Istituzioni formative caricare la documentazione relativa ai criteri di selezione nella sezione dedicata del sito Bandi e Servizi.

I criteri generali ai quali le Istituzioni formative devono ispirarsi conformemente ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione sono stati individuati dalla DGR 6315/2026 sotto riportati:

- valutazione della motivazione, del profilo personale e attitudinale rispetto al percorso scelto;
- stili di apprendimento orientati all'esperienza concreta e alla sperimentazione attiva;
- svantaggio economico (anche con riferimento all'indicazione della situazione economica);
- opportunità di interventi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa;
- disponibilità massima di posti per studenti con disabilità certificata.

Le Istituzioni formative sono tenute pertanto a specificare tempi, modalità, procedure e criteri di selezione garantendone ampia diffusione – anche attraverso i loro siti internet – affinché siano disponibili e facilmente accessibili e le famiglie e gli utenti ricevano adeguata informazione.

Regione Lombardia si riserva di eseguire attività di ispezione e controllo al fine di verificare il corretto adempimento delle attività sopra riportate, avvalendosi anche della possibilità di effettuare

controlli in loco a campione presso le istituzioni formative che sono tenute a conservare la relativa documentazione a supporto.

In linea generale, si rammenta che l'eventuale incapienza del budget e la conseguente copertura di un minor numero di doti rispetto alle annualità precedenti non costituisce motivazione valida per la non accoglienza delle iscrizioni ai percorsi formativi. In tutti i casi, **le Istituzioni formative devono garantire al giovane il completamento del ciclo formativo avviato.**

OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E DI COMUNICAZIONE

I beneficiari devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità contenute nell'art. 50 del Reg. (UE) n. 1060/2021, secondo quanto previsto dalle "Brand Guidelines FSE+ 2021-2027" contenenti indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla Politica di coesione dell'Unione europea, disponibili sul portale di Regione Lombardia al seguente indirizzo: <https://fse.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafse2021-2027/avvisi-informativi7/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione-1>.

Con l'accettazione del contributo il beneficiario acconsente agli oneri di pubblicazione previsti dal Reg. (UE) 1060/2022.

I loghi da apporre alla documentazione sono disponibili all'Allegato 14. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i loghi devono essere apposti obbligatoriamente sul registro cartaceo per l'attività di tirocinio (in assetto lavorativo) e sul materiale informativo/divulgativo o conferenze/open day.

OBBLIGHI DI CORRETTA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Per l'attuazione dei percorsi finanziabili a valere sul presente Avviso si intende procedere con l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata, che include l'indicazione del CUP. Ciò è necessario per tutte le transazioni relative alle doti e al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse.

I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'art. 69 del Regolamento (UE) 2021/1060, in materia di sana gestione finanziaria, prevenzione e correzione delle irregolarità, comprese le frodi, e restituzione di fondi indebitamente assegnati.

OBBLIGHI DI MESSA A DISPOSIZIONE E TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE

Le istituzioni formative sono tenute inoltre a conservare tutta la documentazione richiesta in fase di adesione e liquidazione, nonché le *evidence* attestanti il rilascio delle attestazioni.

Si invitano le Istituzioni formative ad osservare scrupolosamente gli adempimenti e le procedure sulla gestione dei percorsi, previsti dai rispettivi ordinamenti dei percorsi di studio e dai singoli Avvisi pubblici in merito a:

- registrazione delle presenze/assenze degli allievi e descrizione delle relative attività nel GRS (Gestione Registro Sezione);

- corretta compilazione e archiviazione della documentazione, ove necessaria. In particolare, si richiama l'attenzione al regolare svolgimento e alla produzione della documentazione necessaria relativa alle fasi di:
 - riconoscimento dei crediti in ingresso e determinazione della durata del percorso personalizzato;
 - verbalizzazione delle valutazioni di apprendimento e del giudizio di ammissione all'annualità successiva;
 - procedure e modulistica per il rilascio dei titoli di studio;
 - procedure e modulistica per la certificazione delle competenze e il rilascio degli attestati.

Fermo restando il regime ordinario di riconoscimento della spesa a costi unitari standard, le Istituzioni formative sono tenute a conservare, per l'intera durata prevista dalla normativa applicabile in materia di conservazione della documentazione a valere sui fondi strutturali e di investimento europei, la documentazione contabile e amministrativa idonea a comprovare i costi realmente sostenuti per la realizzazione delle attività finanziate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contratti e buste paga del personale docente e non docente impiegato, fatture e giustificativi di spesa, giustificativi di pagamento), al fine di consentire a Regione Lombardia di condurre, ove ritenuto necessario, i controlli a costi reali di cui al paragrafo D.3.

D.2 Disposizioni in materia di contributi volontari e acquisto di materiale didattico

Essendo il contributo regionale mediante la “dote formazione” onnicomprensivo dei costi sostenuti dalle istituzioni formative e così come previsto dalle “Indicazioni regionali”¹⁷, **le istituzioni formative non possono richiedere alle famiglie contributi aggiuntivi rispetto a quanto ricevono da Regione sotto forma di contributo dotale.**

CONTRIBUTO VOLONTARIO PER I SERVIZI FORMATIVI

Fermo restando quanto contenuto al par. 3.14 “Contributi volontari” dell’Allegato A della DGR 6315/2026, al divieto sopra illustrato **fanno eccezione i contributi di carattere volontario**, che le famiglie sono libere di versare, ma che **possono essere richiesti solo a condizione che siano rispettati i criteri di trasparenza, equità e pubblicità di seguito descritti:**

- le istituzioni formative devono portare le famiglie adeguatamente a conoscenza dell'importo, della finalità, delle modalità e tempi di versamento e delle modalità di utilizzo delle relative risorse, assicurando che le famiglie siano opportunamente informate del carattere libero e volontario della contribuzione, tale da non creare ambiguità o aspettative di vincolo sul pagamento;
- non devono essere proposti importi differenziati per studenti appartenenti al medesimo percorso;
- non devono riguardare i servizi contenuti nel paragrafo B.2 in quanto già oggetto di rimborso da parte di Regione;
- devono riguardare attività da svolgersi fuori dall'orario ordinario, e devono prefiggersi di offrire occasioni ricreative, di apprendimento di materie extracurricolari o di acquisizione di competenze ritenute coerenti e utili al percorso frequentato. A titolo esemplificativo, possono essere chiesti contributi aggiuntivi per l'organizzazione di laboratori di approfondimento, il

¹⁷ Decreto n. 12550 del 20 dicembre 2013 (paragrafo 2.12): “Le Istituzioni formative, per gli allievi che fruiscono del finanziamento pubblico attraverso il sistema ‘dote’, non possono richiedere alle famiglie ulteriori contributi aggiuntivi, se non di carattere volontario o relativamente a specifiche casistiche previste da disposizioni regolamentari regionali”.

sostegno allo studio, le attività ludiche ed extracurricolari fruibili su base volontaria dagli allievi, eccetera;

- possono altresì riguardare le spese vive connesse allo svolgimento, al di fuori della sede dell'Istituzione formativa, di attività rientranti nella programmazione curricolare del percorso – quali, a titolo esemplificativo, viaggi di istruzione, visite a fiere o ad altri eventi, ovvero qualsiasi altra attività delocalizzata rispetto alla sede ufficiale del percorso – anche qualora tali attività si svolgano nell'ambito dell'orario ordinario delle lezioni, a condizione che le famiglie siano preventivamente e adeguatamente informate dei costi connessi e che il relativo versamento avvenga secondo le modalità tracciabili di cui al presente paragrafo;
- i versamenti delle famiglie devono essere effettuati tramite bonifico o, comunque, con strumento soggetto alla tracciatura della transazione economica e devono essere registrati nel bilancio dell'istituzione formativa sotto la voce di “contributo volontario”, avendo cura di darne apposito resoconto annuale con l'indicazione degli importi, delle finalità di destinazione e della modalità di utilizzo. In ogni caso questi contributi devono essere contabilizzati separatamente dagli altri contributi ricevuti dalle istituzioni formative. L'addebito bancario può essere attivato solo ed esclusivamente in presenza di espressa dichiarazione di consenso della famiglia.

Il contributo volontario non deve essere condizione per l'iscrizione o per la frequenza ai corsi, né per l'ammissione agli esami, né per il rilascio degli attestati, né tantomeno deve essere vincolato ad alcuna controprestazione. Inoltre, non è consentito subordinare il pagamento del contributo volontario all'ottenimento del nulla osta per il trasferimento ad altra istituzione formativa. Infine, non sono ammesse richieste di contributo economico per l'organizzazione di esami intermedi fuori da quelli ufficiali organizzati da Regione Lombardia.

La documentazione volta a provare il rispetto di ciascun punto della regolamentazione sopra descritta in merito ai contributi volontari deve essere raccolta dall'Istituzione formativa e tenuta agli atti. Sarà oggetto di verifica in sede di ispezione in loco o nel caso di segnalazioni operate a Regione da parte delle famiglie. **In caso di accertamento di irregolarità delle istituzioni formative, Regione Lombardia procederà alla revoca totale o parziale del finanziamento attribuito sulla base delle posizioni individuali irregolari verificate, in misura del contributo indebitamente riscosso.**

ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO

Fermo restando quanto contenuto al par. “3.15 Materiale didattico” dell'Allegato A della DGR 6315/2026, le “Indicazioni regionali” prevedono che *“Le spese relative al materiale di cancelleria e di supporto per il lavoro personale degli allievi, nonché per gli strumenti e dotazioni personali degli allievi riservati alle attività di laboratorio e/o in assetto lavorativo sono a carico delle famiglie. Le istituzioni formative e scolastiche possono supportare le famiglie provvedendo a gestire l'acquisto del materiale ad uso individuale per conto e su delega delle famiglie stesse al fine di ottenere prezzi più vantaggiosi. Con riferimento a target di utenza particolarmente bisognosi, il materiale, gli strumenti ed i supporti possono anche essere acquistati dall'Istituzione, da Istituzioni associate in rete o da associazioni di genitori e concessi in comodato d'uso agli allievi”*.

L'istituzione formativa può proporre l'acquisto centralizzato del materiale didattico, dovendo però:

- presentare l'esito di una ricerca di mercato, che dà prova che il prezzo ottenuto dall'istituzione formativa è migliore rispetto a quello di mercato;
- fornire alle famiglie l'elenco degli oggetti da comprare e le specifiche tecniche, nel caso le famiglie vogliano comprarli in autonomia;

- richiedere il pagamento delle famiglie con mezzi di tracciatura elettronica della transazione economica; l'addebito bancario può essere attivato solo ed esclusivamente in presenza di espressa dichiarazione di consenso della famiglia;
- rilasciare apposito documento contabile a riprova del pagamento avvenuto; identificare nel bilancio dell'istituzione formativa l'importo riscosso ogni anno per l'acquisto centralizzato del materiale didattico.

Contestualmente alla proposta di acquisto centralizzato, l'Istituzione formativa deve mettere a disposizione delle famiglie l'elenco dettagliato del materiale e le relative specifiche tecniche, con l'indicazione puntuale dei materiali obbligatori e facoltativi, in modo da consentire alle famiglie di provvedere in autonomia. L'acquisto centralizzato costituisce infatti un'opportunità che le Istituzioni formative possono offrire, ma non imporre.

Anche qualora l'Istituzione formativa non proceda all'acquisto centralizzato, essa è comunque tenuta a fornire alle famiglie tutti i dettagli necessari all'acquisto autonomo, senza indicare o suggerire fornitori specifici. Ove siano indicati fornitori specifici, l'indicazione deve essere accompagnata da motivazioni di efficienza e qualità, supportate da un'adeguata indagine di mercato.

La documentazione volta a provare il rispetto di ciascun punto della regolamentazione sopra descritta in merito al materiale didattico deve essere raccolta dall'Istituzione formativa e tenuta agli atti. Sarà oggetto di verifica in sede di ispezione in loco o nel caso di segnalazioni operate a Regione da parte delle famiglie. **In caso di accertamento di irregolarità delle istituzioni formative, Regione Lombardia procederà alla revoca totale o parziale del finanziamento attribuito sulla base delle posizioni individuali irregolari verificate, in misura del contributo indebitamente riscosso.**

D.3 Ispezioni e controlli

L'erogazione del contributo è subordinata alle verifiche condotte da Regione Lombardia, che si riserva altresì di effettuare l'attività di ispezione del regolare svolgimento dei corsi.

Ciascuna richiesta di dote è sottoposta preliminarmente, in ciascuna fase dell'iter, ad una verifica automatica mediante interrogazione dei sistemi informatici, sul possesso dei requisiti di accesso al presente Avviso:

- requisito di accesso da parte del soggetto beneficiario (che riceve il contributo);
- requisiti di accesso dei soggetti destinatari dell'intervento (età, residenza/domicilio, assenza di incompatibilità con altre doti e assenza di doppio finanziamento; avvenuta presa in carico; avvenuta iscrizione al percorso formativo; possesso della certificazione di disabilità);
- rispetto della tempistica stabilita dal presente Avviso per la presentazione della domanda di dote/progetto, della rendicontazione e della richiesta di liquidazione.

Ciascuna richiesta di liquidazione, che può contenere anche più di una dote/progetto, sarà sottoposta alle seguenti forme di controllo:

- controllo automatico a cura dei sistemi informatici in uso con riferimento alla presenza dei seguenti elementi:
 - calcolo del contributo spettante sulla base delle ore registrate nel GRS e nel rispetto delle regole descritte (percentuale minima richiesta di frequenza e percentuale massima di assenze ammessa);

- verifica della presenza della documentazione richiesta in sede di presentazione della richiesta di liquidazione;
- controlli di regolarità-amministrativo contabile ai fini della pagabilità, a cura dell'Ufficio regionale preposto al controllo di primo livello, per accertare la regolarità e la coerenza della documentazione presentata in sede di richiesta di liquidazione con quella prevista dal presente Avviso, nonché per verificare l'assenza del doppio finanziamento;
- controlli a campione dei registri e delle relative schede stage della formazione in modalità tirocinio (contesto lavorativo).

Oltre alle verifiche amministrativo-contabili, l'Amministrazione regionale potrà effettuare presso i soggetti beneficiari visite e verifiche, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni finanziate e di verificare che i percorsi finanziati siano realizzati nel rispetto delle disposizioni del presente Avviso. **Nel caso ad esito di queste verifiche siano rilevate irregolarità, l'Amministrazione procederà alle opportune determinazioni di decadenza o revoca, a seconda dei casi rilevati, oppure all'eventuale recupero di somme già erogate.**

Regione Lombardia si riserva la facoltà di disporre, in qualsiasi momento e anche successivamente alla liquidazione delle risorse, controlli e verifiche nei confronti delle Istituzioni formative, finalizzati ad accertare la corretta realizzazione delle attività formative finanziate nonché il corretto e appropriato utilizzo, anche contabile, delle risorse pubbliche assegnate e liquidate. Tali controlli possono essere effettuati secondo metodologie a costi reali, anche in deroga al regime ordinario di riconoscimento della spesa a costi unitari standard, e possono riguardare sia la fase di esecuzione dei percorsi sia quella successiva alla loro conclusione. Essi possono essere attivati d'ufficio, a seguito di segnalazione, ovvero nell'ambito di piani di controllo programmati.

La verifica a costi reali, condotta dall'Ufficio incaricato dei controlli avvalendosi anche di società di revisione contabile, è finalizzata ad accertare la corretta realizzazione delle attività formative finanziate nonché il corretto e appropriato utilizzo, anche contabile, delle risorse pubbliche assegnate e liquidate, ai sensi del paragrafo 3.18 dell'Allegato A alla DGR n. XII/6315 del 15 giugno 2026. Regione Lombardia può avvalersi di tale verifica, in particolare, in presenza di elementi sintomatici di inadempimenti o irregolarità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancati pagamenti nei confronti di fornitori, dipendenti o collaboratori; mancati versamenti di contributi previdenziali e assicurativi attestati dai relativi enti; una grave situazione debitoria a carico del beneficiario, emergente da procedure esecutive riferite a debiti afferenti alle attività finanziate. La mancata dimostrazione dei costi realmente sostenuti comporta il mancato riconoscimento dei costi medesimi, fermo restando quanto previsto in materia di decadenza e revoca al paragrafo D.4.

Più in generale, l'Amministrazione regionale procederà alla segnalazione alle autorità giudiziarie competenti in caso di:

- eventuali irregolarità gravi, quali frode, riciclaggio e conflitto di interessi. Laddove accertate, il contributo sarà revocato;
- dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, finalizzate a procurare un indebito vantaggio economico.

È altresì facoltà degli Organi di controllo europei, nazionali e regionali effettuare verifiche e visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni finanziate.

Al fine di permettere lo svolgimento dei controlli in loco da parte di Regione Lombardia e/o di altri organismi competenti, secondo le modalità operative stabilite dal Decreto n. 3886 del 26 marzo 2026, i soggetti beneficiari devono pertanto conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione dei percorsi, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 1060/2022 e secondo quanto definito nelle indicazioni operative per la rendicontazione.

D.3.1 Integrazioni documentali in sede di verifica propedeutica alla liquidazione

La fase di verifica di regolarità amministrativo contabile, successiva alla rendicontazione e alla richiesta di liquidazione, può includere eventuali richieste di integrazioni documentali, utili all'Amministrazione per ottenere dai soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari in relazione alla documentazione presentata sulla piattaforma "Bandi e Servizi" e prevista dall'Avviso.

Nel caso di richiesta di integrazione documentale, i termini temporali dell'istruttoria si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La richiesta di integrazione avviene esclusivamente tramite la piattaforma "Bandi e Servizi"; al richiedente verrà inviata anche una mail dalla piattaforma all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del referente di progetto indicato nella domanda di dote. È pertanto un'esclusiva responsabilità del richiedente avere cura di inserire e aggiornare l'indirizzo di posta elettronica sopra citato mediante la piattaforma "Bandi e Servizi".

Le integrazioni, finalizzate alla presentazione di documenti mancanti ed essenziali per la pagabilità, devono pervenire **entro e non oltre 7 giorni solari calcolati a partire dal giorno successivo a quello dalla data della richiesta**. Dopo tale termine, il sistema Bandi e Servizi non consentirà il caricamento della documentazione integrativa. La mancata risposta entro il termine comporta la decadenza totale dal contributo.

Nel caso l'Amministrazione reputi necessario avere ulteriori documenti o chiarimenti sulla documentazione presentata, può discrezionalmente procedere ad una seconda richiesta di integrazione documentale, assegnando un ulteriore termine perentorio di 7 giorni solari calcolati a partire dal giorno successivo a quello della data della richiesta. Dopo tale termine, il sistema Bandi e Servizi non consentirà il caricamento della documentazione integrativa. Nel caso l'integrazione documentale/chiarimenti non sia considerata esaustiva, non si procederà alla pagabilità della richiesta di liquidazione con conseguente avvio della procedura di decadenza dal contributo.

D.4 Revoca e decadenza del contributo

In caso di inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli obblighi, inclusi quelli di informazione e comunicazione, e dei divieti previsti dal presente Avviso pubblico nonché della normativa di riferimento, Regione Lombardia procede a non liquidare il contributo pubblico oppure, se le somme sono già state erogate, ad adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

Ai fini del presente paragrafo, si intende per:

- a) **revoca del contributo**: la conseguenza applicabile in presenza di irregolarità di particolare gravità, che incidono sulla legittimità del finanziamento nel suo complesso – quali, a titolo esemplificativo, quelle qualificate come tali dall'Allegato A al Decreto n. 17076 del 26 novembre 2025 e successive modifiche e integrazioni con riferimento all'ambito di applicazione

"Progetto/Operazione" (Tabella 1), tra cui: mancata realizzazione dell'attività, frode, malversazione di erogazioni pubbliche, doppio finanziamento, mancato rispetto della normativa di riferimento in materia di selezione dei partecipanti, comportamento ostativo all'esecuzione della verifica in loco;

b) **decadenza del contributo, totale o parziale**: la conseguenza applicabile in presenza di irregolarità che comportano il mancato riconoscimento del contributo, senza tuttavia incidere sulla legittimità del finanziamento nel suo complesso. Si distingue in:

- decadenza **totale**, quando l'irregolarità riguarda l'ambito "Progetto/Operazione" di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A al Decreto n. 17076 del 26 novembre 2025 e successive modifiche e integrazioni, con conseguente decadenza dell'intero contributo concesso;
- decadenza **parziale**, quando l'irregolarità riguarda le singole ore o attività, secondo l'ambito "Ore/Attività" di cui alla Tabella 2 del medesimo Allegato A, con conseguente mancato riconoscimento del contributo limitatamente alle ore o alle attività interessate, nella misura del 100% o del 7% a seconda della fattispecie, come richiamato al paragrafo C.7.

Nei casi di revoca del contributo e decadenza totale dal contributo, il responsabile del procedimento avvia il relativo procedimento con comunicazione a mezzo PEC al soggetto beneficiario, prevedendo 30 giorni per le controdeduzioni.

Nel caso di verifiche a costi reali, le controdeduzioni sono valutate solo se pervenute prima della conclusione della verifica ed entro i termini e nelle modalità indicate di volta in volta dall'Ufficio incaricato dei controlli. La mancata o ritardata produzione delle controdeduzioni al di fuori dei termini e/o con modalità diverse da quanto indicato ne impedisce la valutazione da parte dell'Ufficio incaricato dei controlli, anche con il supporto della società di revisione contabile, e la chiusura del controllo avverrà conseguentemente non tenendo conto di quanto eventualmente prodotto in ritardo.

Nei casi di decadenza parziale o decurtazione del contributo, il soggetto beneficiario è portato a conoscenza tramite comunicazione di pagabilità parziale dell'Ufficio preposto al controllo, recapitata via e-mail dal sistema Bandi e Servizi.

D.5 Rinuncia alla realizzazione dei percorsi

Nel caso di rinuncia espressa alla continuazione nella realizzazione dei servizi, i soggetti beneficiari devono trasmettere la comunicazione di rinuncia all'indirizzo di posta certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it e all'attenzione del RUP Valeria Marziali entro il termine del 30 settembre 2026.

D.6 Proroghe dei termini

Possono essere previste proroghe dei termini esclusivamente con provvedimenti di modifica al bando.

D.7 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura/questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- n. percorsi formativi attivati;
- n. enti di formazione beneficiari;

- n. studenti coinvolti.

Con riferimento ai progetti finanziati con risorse europee, gli indicatori di monitoraggio relativi all'Obiettivo specifico ESO4.6. – Azione f.1. Sostegno al sistema di istruzione e formazione professionale - Priorità: 2. Istruzione e Formazione - sono:

- Indicatore di output: EECO01 Numero complessivo dei partecipanti;
- Indicatore di risultato: EECR03 Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento."

Con riferimento ai progetti finanziati con risorse europee, gli indicatori di monitoraggio relativi all'Obiettivo specifico ESO4.8. – Azione h.1. Sostegno all'inclusione socio-lavorativa per le persone in condizioni di vulnerabilità o a rischio di marginalità - Priorità: 3. Inclusione Sociale - sono:

- Indicatore di output: EECO12 Partecipanti con disabilità;
- Indicatore di risultato: EECR03 Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento."

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro e apprezzato da parte dei potenziali beneficiari. Anche a tal fine, i beneficiari sono tenuti a provvedere all'aggiornamento costante e tempestivo delle informazioni relative ai destinatari, nel rispetto di modalità e tempi indicati da Regione Lombardia.

D.8 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e della legge regionale n. 1/2012 è la Dirigente *pro tempore* della Struttura Sistema IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro: Valeria Marziali.

D.9 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'**Allegato 12**.

D.10 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito del PR FSE+ 2021-2027 www.fse.regione.lombardia.it, sul portale Bandi e Servizi www.bandiregione.lombardia.it.

Eventuali informazioni sull'Avviso potranno essere richieste via mail all'indirizzo ordinamentoiefp@regione.lombardia.it.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1/2012, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

D.11 Diritto di accesso agli atti

In attuazione delle “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (Legge 7 agosto 1990, n. 241) si rimanda all’informativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, di cui all’**Allegato 13**.

D.12 Definizioni e glossario

- ACADEMY: contesto attrezzato da imprese finalizzato all’acquisizione di competenze specialistiche, all’accesso a tecnologie innovative, alla creazione di ambienti facilitanti la contaminazione dei saperi (manageriali, di processo, tecnici, relazionali);
- BANDI E SERVIZI: la piattaforma informatica “Bandi e Servizi” di Regione Lombardia per la presentazione on-line di richieste di contributo e di finanziamento a valere sui fondi promossi da Regione Lombardia e dall’Unione Europea;
- GRS: Gestione Registro Sezione. È il sistema introdotto da Regione Lombardia all’interno della piattaforma SIUF per la registrazione delle attività formative;
- leFP: Istruzione e Formazione Professionale;
- PIP: il Piano di intervento personalizzato, nel quale viene definita l’articolazione dei servizi, con i rispettivi valori economici, che saranno erogati al destinatario. La definizione del PIP è propedeutica alla richiesta di dote;
- PPD: Percorsi Personalizzati per allievi Disabili;
- SIUF: la piattaforma informatica “Sistema informativo unitario della formazione” di Regione Lombardia per la gestione dell’accreditamento e dell’offerta formativa.

D.13 Riepilogo date e termini temporali

Creazione sezioni	<i>Secondo i tempi che saranno successivamente comunicati (insieme alle offerte formative)</i>
Richiesta anticipazione a valere su Budget Duale leFP	Dalle ore 12:00 del 4 agosto 2026
Comunicazione Avvio corsi	Secondo le regole vigenti al momento dell’avvio delle attività formative
Comunicazione rinuncia all’iniziativa	30 settembre 2026
Richiesta di dote formazione (Budget Duale leFP)	Dalle ore 12:00 del 18 novembre 2026 alle ore 13:00 del 22 aprile 2027
Richiesta dote PPD	Dalle ore 12:00 del 18 novembre 2026 alle ore 13:00 del 22 aprile 2027
Richiesta “componente disabilità – progetti”	Dalle ore 12:00 del 18 novembre 2026 alle ore 13:00 del 22 aprile 2027
Richiesta dote istruzione ospedaliera e domiciliare	Dal 1° settembre 2026 alle ore 13:00 del 22 aprile 2027
Rinuncia alla dote	• Espresa: entro 5 giorni lavorativi dal ritiro volontario dell’allievo • Tacita: entro 5 giorni successivi al 30° giorno di calendario solare dall’ultimo giorno di frequenza
Conclusione attività formative	Al più tardi entro il 31 agosto 2027

Richiesta liquidazione finale doti a rendicontazione	<i>Secondo i tempi che saranno successivamente comunicati</i>
Liquidazione	• 120 giorni per l'anticipo a valere sul Budget Duale leFP (C.8.2); • 120 giorni per il saldo delle doti formazione a valere sul Budget Duale leFP, per chi non ha richiesto l'anticipo (C.8.3); • 80 giorni per il saldo delle doti a valere sul Budget Terzi Anni e sul Budget PPD (C.8.4); • 120 giorni per la liquidazione della "componente disabilità – progetti" (C.8.4); • 90 giorni per la liquidazione della dote Istruzione ospedaliera e domiciliare (C.8.5).

D.14 Elenco allegati

- Allegato 1: Atto di adesione
- Allegato 2: Piano di intervento personalizzato
- Allegato 3: Domanda di partecipazione
- Allegato 4: Domanda di contributo per “componente disabilità-progetti”
- Allegato 5: Comunicazione di accettazione
- Allegato 6: Dichiarazione riassuntiva unica
- Allegato 7: Comunicazione di rinuncia
- Allegato 8: Domanda di liquidazione dell’anticipo
- Allegato 9: Schema Fidejussione
- Allegato 10: Richiesta di liquidazione doti
- Allegato 11: Relazione delle attività svolte
- Allegato 12: Informativa sul trattamento dei dati personali
- Allegato 13: Modulo richiesta accesso atti
- Allegato 14: Loghi
- Allegato 15: Scheda stage
- Allegato 16: Format di ammissione all'annualità successiva

SCHEMA INFORMATIVA*

TITOLO	IEFP 2026/2027: AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'ANNO FORMATIVO 2026/2027 IN ATTUAZIONE DELLA DGR XII/6315 DEL 15/06/2026
DI COSA SI TRATTA	L'Avviso costituisce il dispositivo di finanziamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione: - percorsi triennali per il conseguimento della Qualifica professionale e percorsi quadriennali e di IV anno per il conseguimento del Diploma professionale; - percorsi personalizzati per allievi disabili (PPD); - attività di sostegno didattico agli allievi con disabilità certificata attivati nell'ambito dei percorsi triennali, quadriennali e di IV anno; - percorsi di prima, seconda e terza annualità finalizzati al contrasto alla dispersione scolastica.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Istituzioni formative accreditate e iscritte nella sezione A dell'albo regionale ai sensi della DGR n. 6696/2022 e del relativo decreto attuativo n. 15516/2022, che abbiano presentato l'offerta formativa a finanziamento pubblico di cui al Decreto n. 15823/2025 o che abbiano in corso delle prosecuzioni di annualità a finanziamento pubblico nell'Anno formativo 2026/2027.
DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 268.831.310,65
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'Avviso è finanziato con: - lo strumento della dote per i servizi formativi per un importo massimo di € 6.654,00 ad allievo; - lo strumento del progetto per la "componente disabilità" pari ad un massimo di € 3.446,00 ad allievo; - lo strumento della dote per i PPD per un importo massimo di € 10.100,00 ad allievo; - lo strumento della dote a favore di alunni iscritti affetti da gravi patologie per i quali occorre una formazione a domicilio/ospedale per un importo massimo pari a € 3.000,00 ad allievo.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Non rileva ai fini degli aiuti di stato in quanto finalizzato a garantire l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.
PROCEDURE DI SELEZIONE	Assegnazione budget/operatore – Sistema dotale
DATA APERTURA	04/08/2026 per richiesta anticipazione a valere sul Budget Duale leFP 18/11/2026 per richiesta doti formazione, doti PPD e "componente disabilità – progetti" 01/09/2026 per richiesta dote Istruzione ospedaliera e domiciliare - DATA DA DEFINIRE per richiesta liquidazione a saldo
DATA CHIUSURA	22/04/2027 per richiesta doti formazione, doti PPD, doti istruzione ospedaliera/domiciliare e "componente disabilità – progetti" - DA DEFINIRE per scadenza richiesta liquidazione a saldo

TITOLO	IEFP 2026/2027: AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'ANNO FORMATIVO 2026/2027 IN ATTUAZIONE DELLA DGR XII/6315 DEL 15/06/2026
COME PARTECIPARE	• Bandi e Servizi (www.bandi.regione.lombardia.it) per doti formazione/PPD e componente disabilità-progetti • PEC per dote istruzione ospedaliera/domiciliare
CONTATTI	Eventuali informazioni sull'Avviso potranno essere richieste via mail all'indirizzo ordinamentoiefp@regione.lombardia.it .

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.